

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII
n. 14

CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI
PUBBLICATE NEL PERIODO GENNAIO – APRILE 2012

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 1º agosto 2012

PAGINA BIANCA



La

Corte dei Conti

N. 20/CONTR/RQ/12

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Raffaele SQUITIERI, Mario G.C. SANCETTA, Maurizio MELONI, Rita ARRIGONI,
Mario FALCUCCI, Giuseppe COGLIANDRO, Gaetano D'AURIA;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Antonio
FRITTELLA, Giovanni COPPOLA, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Massimo
ROMANO, Luigi PACIFICO, Andrea BALDANZA, Clemente FORTE;

Primo Referendario

Giancarlo ASTEGIANO;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 30 luglio 2012, i relatori Cons. Marco Pieroni, Cons. Mario Nispi Landi, Cons. Clemente Forte;

DELIBERA

la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2012”.


La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 61 schede analitiche delle tipologie di copertura.

I RELATORI


Marco Pieroni
Marco Nistri
Carlo Andre

IL PRESIDENTE



Depositato in segreteria il 31/07/2012

IL DIRIGENTE



Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2012.

1. Dati e valutazioni d'insieme

1.1. Nel primo quadrimestre del 2012 sono state pubblicate ventitré leggi, di cui cinque aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali; nove provvedimenti riguardano conversioni, con modificazioni, di decreti-legge.

Effetti finanziari in termini di maggiori spese o minori entrate sono ascrivibili a sette provvedimenti legislativi, come dettagliatamente riportato nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura.

Gli oneri complessivi provvisti di copertura ammontano a 7,2 miliardi per l'esercizio 2012, con un'incidenza decisamente minore per gli esercizi successivi; tali oneri sono in gran parte riferibili alla legge n. 27, di conversione del decreto-legge n. 1, concernente misure per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, alla quale vanno ascritti effetti finanziari pari a circa 6 miliardi per il 2012; 1,4 miliardi è il costo quantificato, per l'intero esercizio 2012, delle missioni internazionali di pace recati dalla legge n. 13 del 24 febbraio 2012, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 215 del 2011. Si tratta peraltro di una spesa che ha già trovato specifica copertura nel decreto-legge n. 201 del 2011.

Nel corrispondente quadrimestre del 2011 la legislazione di spesa aveva determinato effetti finanziari pari a 1,95 miliardi. Va peraltro sottolineato che nel predetto periodo non risultavano provvedimenti assimilabili al cd. "Cresci-Italia" e che il finanziamento delle missioni militari internazionali a sostegno della pace era stato disposto, con riferimento al solo primo semestre, dalla legge n. 9 del 2011, per un importo pari a 754 milioni.

1.2. Come risulta dai dati sopra riportati, nel quadrimestre in esame ha trovato ulteriore conferma il processo di concentrazione della normativa di rilievo finanziario in un numero relativamente ristretto di provvedimenti d'urgenza, sia per effetto di norme previste fin dal testo originario sia per l'inserimento, divenuto ormai abituale, di

ulteriori disposizioni in conseguenza dell’approvazione di “maxiemendamenti” presentati nel corso del procedimento di conversione.

Appare pertanto opportuno richiamare nuovamente l’attenzione sugli effetti negativi determinati da questo modo di procedere: a parte i casi - meno frequenti - di totale mancanza nell’esame di talune norme della relazione tecnica, spesso le disposizioni introdotte in sede di conversione sono supportate da relazioni insufficienti e i necessari chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti dalle Amministrazioni in modo per lo più sommario e comunque non aderente alle precise ed articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi difficili dai tempi ristretti dell’esame parlamentare - in molti casi sostanzialmente limitato ad una sola delle due Camere -, determinati dalle necessità di rispettare i termini costituzionali di conversione, nonché dalla chiusura dell’esame per l’apposizione della questione di fiducia, solitamente a seguito della presentazione dei “maxiemendamenti”.

Al riguardo, poiché la tecnica dei “maxiemendamenti” è stata utilizzata anche per introdurre disposizioni di carattere eterogeneo, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012, ha escluso la possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti estranei alle finalità e all’oggetto del testo originario, in ossequio al principio dell’articolo 77 Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione. Sulla base di tali principi il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio ai Presidenti delle Camere per richiamare sull’osservanza di detto principio.

Appare particolarmente opportuno ricordare, anche per la ricaduta sui profili di copertura, questo rilievo, in quanto la caratteristica principale della legislazione del periodo considerato è quella della eterogeneità dei contenuti di ciascun provvedimento, almeno per quelli di maggior rilevanza.

Il maggior accentramento sostanziale delle decisioni finanziariamente rilevanti nella funzione di Governo, attuato nella forma dei provvedimenti d’urgenza, continua ad avere peraltro come conseguenza un diminuito controllo parlamentare sulle decisioni stesse sotto il profilo sia dell’esame degli oneri dichiarati sia dei possibili riflessi di

delle norme approvate tale da evitare effetti negativi sulla finanza pubblica. Non sempre vengono quindi indicati oneri e coperture, rimettendosi l'operatività dell'intervento a determinazioni successive di carattere amministrativo, il cui contenuto e la cui evoluzione, attesa la necessità di assicurare maggiore trasparenza in ordine alla correlazione tra dato contabile e gestionale, da un lato, e presupposto normativo, dall'altro, sfugge al controllo sia politico che contabile e determina un quadro in base al quale l'obbligo costituzionale di copertura non può dirsi presidiato a sufficienza.

L'attuazione della nuova legge di contabilità, in parte anche per il particolare carattere della normativa del quadri mestre, è apparsa dunque ancora lacunosa. In particolare, a parte i casi citati più gravi di verifica negativa, la dimostrazione nella relazione tecnica dell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni recanti una esplicita clausola in tal senso manca in taluni casi ed in altri non può definirsi esauriente, perché non accompagnata dalla illustrazione degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Si è dunque in presenza di numerose norme che prevedono nuovi compiti che, considerati singolarmente, è anche plausibile che vengano svolti dalle amministrazioni competenti senza aggravio di oneri, ma che, considerati nel loro complesso e soprattutto "calati" in un contesto in cui è ormai da qualche anno che si assiste ad una progressiva decurtazione delle risorse a disposizione dell'operatore pubblico nelle sue varie articolazioni, rischiano di rimanere non assolti. Le modalità con cui viene affrontato e risolto il vincolo finanziario in questi casi sono le più varie, dall'assenza dichiarata di oneri al rinvio ai mezzi finanziari a disposizione (clausola di neutralità), alla mancata quantificazione di oneri pur dichiarati.

Il quadro delineato finisce con l'avere come conseguenza probabile il fatto di dar luogo ad una legislazione che è destinata in parte a rimanere inattuata, a meno che non vi si provveda a detrimenti di altre prestazioni ovvero con pratiche gestionali destinate a pesare sugli obiettivi futuri della finanza pubblica. Nonostante l'emergenza nella quale il Paese ancora continua a versare, sarebbe probabilmente opportuna una cognizione ragionata delle funzioni che possono essere realisticamente espletate dato il crescente vincolo delle risorse a disposizione. Ciò contribuirebbe a realizzare un quadro trasparente delle prestazioni che l'operatore pubblico è in grado ragionevolmente di offrire alla collettività ovvero a fornire la garanzia della invarianza di tali prestazioni

spesa delle disposizioni assunte come finanziariamente neutre sia, infine, per quanto concerne la congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intende soddisfare.

Trovando conferma, soprattutto per l'assottigliarsi delle risorse a disposizione, il *trend* che vede ormai esaurito il fondo speciale quale strumento principale di copertura delle leggi, va peraltro ripetuto che, al termine di questo periodo di emergenza, salvo esigenze imprevedibili, occorrerebbe rivitalizzare, per l'ordinaria legislazione onerosa, la funzione di tale fondo, funzione attenuata negli ultimi anni soprattutto per il venir meno di risorse disponibili per finanziare una politica di medio-periodo, ciò ha determinato il reperimento delle risorse attraverso il frequente ricorso allo spostamento delle disponibilità da un obiettivo ad un altro. L'allocazione delle risorse nel fondo speciale costituisce infatti la modalità organizzativa connessa per eccellenza ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, consentendo così sia di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, sia di concentrare la parte sostanziale delle decisioni stesse nelle sessioni di bilancio, almeno sotto il profilo delle scelte di fondo e delle relative coperture finanziarie.

In questo quadro la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa - ivi compreso soprattutto il ricorso alle disponibilità di vari fondi, particolarmente dilatatosi negli ultimi anni, - dovrebbe essere utilizzata soprattutto per far fronte ad esigenze imprevedibili che si manifestassero nel corso dell'esercizio al di fuori della programmazione della spesa formulata nella sessione di bilancio. Tra l'altro, come segnalato più diffusamente in riferimento ai singoli provvedimenti, vengono spesso utilizzati a copertura di oneri di varia natura fondi, come quello per le spese urgenti e indifferibili e il FISPE, la cui *ratio* e i cui meccanismi di funzionamento sono di tutt'altro tipo.

1.3. Nel periodo considerato vi è stato un notevole peggioramento del quadro dei processi deliberativi in materia finanziaria – come è accaduto per il decreto-legge n. 1 del 2002, in materia di liberalizzazioni (cd. “Cresci-Italia”), alla cui trattazione si rinvia per i dettagli, - in quanto si è determinato il caso di norme approvate nonostante le relative relazioni tecniche fossero state verificate negativamente dal ministero dell'economia nonché di impegni assunti dal Governo in Parlamento circa un'attuazione

finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica deve pertanto evidenziare gli effetti di ciascuna disposizione sui suddetti saldi, indicando altresì i criteri per la ~~167~~¹⁶⁸ quantificazione per garantire la compensazione nell’ambito della copertura stessa.

Con riferimento alla legislazione del periodo in esame occorre positivamente rilevare che il prospetto di cui trattasi è stato regolarmente compilato ed opportunamente aggiornato nel passaggio tra i due rami del Parlamento in casi molto sporadici, anche se va riconosciuto che il tipo di legislazione frammentato e minuzioso come quello di cui al periodo qui considerato si presta meno che in altri casi ad analisi relative all’impatto finanziario sui tre saldi. Quando ciò è accaduto, comunque, i criteri alla base del calcolo degli effetti finanziari sui saldi di contabilità nazionale non sempre risultano adeguatamente esplicitati.

Un’ultima notazione va fatta per quanto riguarda la perdurante inattuazione dell’ultimo comma dell’art. 17 della legge 196 del 2009, che prevede che per ogni legge venga indicata la collocazione nelle missioni e nei programmi corrispondenti: norma, questa, ispirata alla logica di permettere una decisione e un controllo in cui si potesse cogliere il rapporto tra evoluzione normativa ed assetto contabile. Su quest’ultimo punto la Corte ha più volte ribadito la necessità di rivedere il contenuto delle missioni e dei programmi, come d’altra parte è previsto nella delega di cui all’articolo 40 della legge n. 196 del 2009.

1.4. Nel corso dei primi sette mesi del 2012, la Corte costituzionale, con maggior frequenza che in passato, ha avuto occasione di scrutinare diverse disposizioni di legge in relazione a parametri posti a tutela della finanza pubblica (artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 119 Cost.), con declaratoria di illegittimità costituzionale segnatamente di diverse norme contenute in leggi regionali.

Tra le più rilevanti sentenze pronunciate in relazione alla affermata violazione del principio di copertura di cui all’art. 81, quarto comma, della Costituzione vanno citate le nn. 192, 131, 115 e 70 del 2012 (tutte riguardanti leggi regionali).

Merita poi di essere citata la sentenza n. 118, che, nel risolvere nel senso dell’inammissibilità un conflitto di attribuzione tra la Regione Sardegna e lo Stato, ha affermato che nell’ordinamento vige il principio inderogabile dell’equilibrio in sede

pur in un contesto di minori risorse finanziarie ed umane a disposizione, in ~~modo~~ peraltro con gli obiettivi della cd. “*spending review*”.

Si ricorda che la Corte, nella recente Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2011, ha sottolineato, nell’ambito di talune ricorrenti problematiche che attengono alla copertura dei nuovi o maggiori oneri recati dalla legislazione di spesa, l’esigenza di una puntuale verifica dei reali riflessi di norme assunte come finanziariamente neutrali, demandata alla relazione tecnica, che dovrebbe darne ragionevole dimostrazione mediante esauriente e documentata analisi. I non rari casi di assenza o palese insufficienza di tale dimostrazione, rilevati dalla Corte anche in sede di relazioni quadrimestrali del 2011, pongono in luce la persistente difficoltà di dare concreto contenuto a un passaggio cruciale della riforma di cui alla legge n. 196 del 2009.

Oltretutto, va considerato che la perdurante tecnica dei tagli lineari, oltre a rendere progressivamente non più sostenibili le varie clausole di neutralità (anche implicite) in essere nella legislazione vigente, se perseguita nel tempo è destinata ad intaccare le stesse clausole di salvaguardia anch’esse disseminate nelle varie leggi in vigore, nell’ipotesi in cui tali clausole facciano riferimento alla riduzione di programmi di spesa senza indicare i singoli interventi con riguardo a specifiche disposizioni normative.

Altro punto che merita una segnalazione è che non sempre si procede all’aggiornamento della relazione tecnica all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, contrariamente a quanto previsto dall’art. 17, comma 8, della legge di contabilità n. 196 del 2009. Quando ciò è accaduto, l’aggiornamento non è stato fornito automaticamente, ma ha dovuto formare oggetto di specifica richiesta, con conseguente riduzione dei già ristretti tempi a disposizione delle Commissioni bilancio per l’esame di competenza.

Ulteriore questione che va considerata è che, come è noto, con l’art. 17, comma 4, della legge di contabilità è stata istituzionalizzata la prassi, peraltro già consolidata almeno per i provvedimenti di maggior rilievo, di fornire nella relazione tecnica un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione sia sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato sia sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Aggiunge la norma che, ai fini della definizione della copertura

preventiva del bilancio di competenza con la conseguenza che non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell’entrata.

Le citate pronunce della Corte costituzionale sono particolarmente rilevanti in quanto contengono essenziali indicazioni per il legislatore ai fini del rispetto del principio della copertura delle leggi di spesa nonché di quello del pareggio del bilancio.

Con la sentenza n. 192 la Corte costituzionale ha ribadito il principio già affermato in precedenze sentenze, secondo cui la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell’art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.

Tale sentenza richiama quanto già affermato nella pronuncia n. 70 del 2012 e cioè che la copertura ricavata da risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell’ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura; sicché solo nel caso in cui l’esito consista in un avanzo di amministrazione (modalità di copertura peraltro tipica delle leggi di spesa regionali, non anche di quelle statali) è possibile introdurre le risorse liberate da detto risultato positivo, ai fini di un loro impiego nell’esercizio successivo.

Secondo la Corte, il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell’art. 81, quarto comma, Cost., impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro registrazione nel bilancio successivo. Si tratta di una regola posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive dall’aggregato complessivo (il quale determina il risultato di amministrazione), effettuata senza la previa verifica di sussistenza dell’avanzo, può aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo.

Questa pratica, sostanzialmente elusiva della salvaguardia degli equilibri complessivi di bilancio – ha affermato la Corte –, è stata nel caso di specie posta in essere dalla Regione Abruzzo attraverso l’applicazione all’esercizio 2011 del valore positivo costituito da economie di spesa.

Nell’occasione la Corte ha ribadito (cfr. sentenza n. 70 del 2012) che «nell’ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati nell’art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del

bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dello stesso consentiti. La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti».

La Corte, con riferimento al caso esaminato, ha anche rilevato che la Regione Abruzzo, rinviando alla Giunta e agli apparati amministrativi la verifica *ex post* della eventuale copertura, ha ampliato in modo illegittimo le prerogative degli organi preposti alla gestione e alla esecuzione del bilancio, il cui perimetro operativo deve essere invece saldamente circoscritto entro le autorizzazioni di spesa legislative, evitando commistioni di ruoli intrinsecamente rischiose per l'equilibrio della finanza regionale e per i più generali equilibri della finanza pubblica.

A tal riguardo la Corte (richiamando la sentenza n. 115 del 2012) ha aggiunto che «la stima e la copertura in sede preventiva, effettuate in modo credibile e ragionevolmente argomentato secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile, salvaguardano la gestione finanziaria delle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all'avvio di nuove attività e servizi». Con riferimento ad oneri di funzionamento e di personale, di rilievo è il principio che si trae dalla sentenza n. 131 secondo cui «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira»; sicché la copertura deve essere «in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri».

Ai fini della configurazione della morfologia giuridica degli oneri di spesa e della loro quantificazione va poi menzionata la sentenza n. 115, con la quale la Corte ha affermato che vige l'onere di provare la copertura delle spese conseguenti all'adozione di una legge anche nei casi in cui detti oneri discendano dalla riorganizzazione delle strutture esistenti. D'altro canto, ha aggiunto la Corte, non «si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta 'copertura', cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa».

Di seguito si dà conto per ciascuna legge delle peculiarità rilevate a proposito dei profili finanziari. Si tratta in particolare di sette leggi, in quanto le restanti non presentano profili finanziari di rilievo.

2. Valutazioni sulle singole leggi di spesa

2.1. Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010

Il testo della legge comunitaria ha subìto una radicale modifica nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, anche sotto il profilo della tecnica legislativa.

L'originaria stesura prevedeva, infatti, una delega al Governo per il recepimento di una serie di direttive comunitarie indicate in un apposito allegato. Il nuovo testo, a seguito della mancata approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge, contiene invece una serie di deleghe specifiche indicate in diversi articoli ciascuno dei quali individua la normativa comunitaria cui dare attuazione e contiene specifici principi direttivi. Tali deleghe si riferiscono inoltre, nella maggior parte dei casi, alla attuazione di direttive affatto diverse da quelle in precedenza riportate nell'allegato. Numerosi sono stati infatti gli emendamenti aggiuntivi e le norme stralciate (alcune delle quali a seguito di rilievi da parte della Commissione bilancio relativi alla mancata copertura finanziaria) confluire all'interno di altri disegni di legge all'esame delle Camere.

In relazione a quanto sopra, opportunamente, in sede di seconda lettura al Senato, è stata predisposta una relazione tecnica integrativa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte e, più in generale, considerazioni sistematiche sull'intero nuovo testo del disegno di legge, come già osservato, profondamente rivisto nella sua impostazione.

La legge prevede una serie di deleghe specifiche al Governo per la emanazione di decreti legislativi necessari a dare attuazione a direttive comunitarie e norme immediatamente modificate della disciplina vigente finalizzate a dare seguito a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ovvero connesse con l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

La maggior parte delle deleghe è accompagnata da clausole che prevedono la neutralità finanziaria.

La stessa relazione tecnica rileva, peraltro, la difficoltà nell'effettuare *ex ante* una valutazione sulla onerosità delle norme attuative di obblighi comunitari a causa della

complessità e della eterogeneità delle materie da trattare. Opportunamente, ~~pertanto~~, l’articolo 24 richiama il particolare meccanismo di copertura già previsto negli articoli ~~14~~ e 2 della legge comunitaria per il 2009 (legge n. 96 del 2010).

Si tratta di un complesso meccanismo in base al quale, in sede di predisposizione dei decreti legislativi, le eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l’ordinaria attività delle amministrazioni dovrebbero essere - nei limiti strettamente necessari all’obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie - prioritariamente poste a carico dei fondi già assegnati alle amministrazioni interessate prevedendo, in caso di impossibilità di provvedere in tal senso, il ricorso al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all’articolo 3 della legge n. 183 del 1987. Quanto sopra fermo restando che, qualora i decreti delegati prevedano specifiche prestazioni o controlli da parte delle amministrazioni, il relativo costo dovrà essere posto a carico dei soggetti interessati secondo tariffe da parametrare alla copertura totale degli oneri, con integrale riassegnazione a ciascun ente delle pertinenti entrate.

La Corte osserva al riguardo come in altre analoghe occasioni era stato previsto un limite massimo per il ricorso al predetto fondo di rotazione al fine di delineare fin dall’origine un quadro finanziario certo del costo massimo connesso con la attuazione di obblighi comunitari.

La prioritaria modalità di copertura, cioè il ricorso ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, andrebbe, inoltre, puntualizzata, non essendo chiaro se il riferimento sia alla normale elasticità degli stanziamenti di bilancio di volta in volta interessati (in riferimento soprattutto alle spese rimodulabili) ovvero agli stanziamenti relativi ad attività già espletate e riconducibili all’ambito di applicazione delle direttive comunitarie.

Per quanto attiene alle norme immediatamente applicabili, oneri finanziari sono previsti con esclusivo riferimento al disposto dell’articolo 16. Si tratta della previsione, introdotta per ottemperare ad una procedura di infrazione, della deducibilità dall’imposta sui redditi nella misura del 19 per cento delle somme correlate al pagamento dei canoni di locazione o di altri corrispettivi per gli alloggi degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso università ubicate in uno Stato membro dell’Unione europea. La relazione tecnica integrativa, sulla base di dati OCSE relativi al 2009, prende in considerazione un numero di interessati pari a circa 32.000 e, ipotizzando una

detrazione effettiva di circa 500 euro, quantifica il minor gettito a regime in 16 milioni.
Tale onere viene coperto mediante riduzione delle risorse presenti nel Fondo ~~dei~~  interventi strutturali di politica economica. Pur trattandosi nella specie di un importo relativamente modesto, la Corte, anche in relazione ai reiterati interventi di riduzione del predetto fondo, ribadisce la necessità di una puntuale indicazione degli interventi già previsti o comunque avviati a valere sulle predette risorse e le eventuali rimodulazioni da effettuare alla originaria programmazione degli interventi per fronteggiare il nuovo onere.

Suscita perplessità, sotto il profilo della copertura finanziaria, la norma contenuta all’articolo 4. Si tratta di una previsione, solo indirettamente connessa con il contenuto tipico della legge comunitaria, volta ad escludere dal divieto di corrispondere a pubblici dipendenti diarie per missioni all'estero, previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, le missioni indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni nell’ambito di processi decisionali dell’Unione europea o di altri organismi internazionali. Gli effetti finanziari, difficilmente quantificabili peraltro in relazione alla genericità della fattispecie, sono infatti posti a carico degli ordinari capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate relativi alle spese per missione all'estero.

Al riguardo, non si può fare a meno di sottolineare che si tratta di un nuovo onere che al momento trova copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio. In merito, va sottolineato che, rispetto al trattamento di missione, la diaria rappresenta un istituto di carattere più ampio, in quanto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, comprende anche un ulteriore compenso forfettario. Suscita pertanto perplessità l’assunto contenuto nella relazione tecnica, secondo cui la diaria costituisce solo una delle modalità con cui l’amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale.

Si ricorda comunque che la norma all’esame si pone in netta controtendenza rispetto ai più recenti interventi normativi volti a porre precisi limiti quantitativi ad alcune individuate categorie di spesa.

Di complessa lettura, anche sotto il profilo dell’eventuale impatto finanziario, è la norma contenuta nell’articolo 8, che prevede modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto. La relazione tecnica, peraltro non esaustiva di tutte le numerose modifiche, afferma la inesistenza di oneri, trattandosi in numerosi casi di

modifiche meramente procedurali, mentre in altri dovrebbe verificarsi una compensazione di effetti considerate le norme che prevedono maggior gettito e quelle concernenti esenzioni o deroghe.

L'articolo, peraltro, non risulta accompagnato da una espressa clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, appare estremamente difficile la effettuazione di un sistematico monitoraggio delle numerose e puntuali disposizioni contenute nell'articolo 8 all'interno del complessivo andamento delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, in quanto influenzate da una molteplicità di fattori.

Valgono le considerazioni espresse in via generale sulla sostenibilità delle clausole di neutralità, espresse o implicite.

2.2. Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 di conversione del DL n. 211 del 22 dicembre 2011, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

Si tratta di un provvedimento dalla limitata portata finanziaria, in materia di contrasto alla tensione detentiva a causa del sovraffollamento delle carceri. A seguito dei numerosi emendamenti approvati in prima lettura è stata correttamente riformulata la relazione tecnica.

Una parte degli oneri viene coperta con gli ordinari stanziamenti di bilancio, il che può apparire plausibile nella fattispecie data la modestia degli oneri stessi, ma pone i problemi metodologici già evidenziati e ciò segnatamente per il fatto che, anche successivamente all'entrata in vigore della conversione del decreto in questione, si è proceduto sia in singoli provvedimenti sia soprattutto nel recente decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di revisione della spesa pubblica, ad apportare riduzioni alle spese dei vari ministeri. Peraltro, anche lo stesso decreto in esame presenta coperture di questo tipo (art. 3-ter, comma 7, lettera a)).

Si segnala inoltre l'art. 3-bis, in materia di ampliamento del diritto all'equa riparazione, a ristoro di una detenzione ingiustamente subita, ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice (24 ottobre 1989) con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988. Tale norma presenta un onere quantificato in 5 milioni per il 2012 e una copertura a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE). Al riguardo, per il primo aspetto, non è stata

prodotta una relazione tecnica ad illustrazione della quantificazione proposta che concretizza una fattispecie che si colloca al di fuori della legge di contabilità, anche se appare plausibile la limitazione dell'onere al 2012 per il fatto che la domanda di riparazione va presentata entro sei mesi dalla conversione del decreto; va peraltro posta, se l'onere è da intendersi come limite di spesa, la questione della conciliabilità di una tale tecnica con la situazione che si viene a creare in capo ai singoli beneficiari. Per il secondo aspetto, relativo alle modalità di copertura, è il caso di richiamare considerazioni più generali circa l'utilizzo improprio di fondi generici e preordinati ad altre finalità, per reperire coperture finanziarie di oneri di natura disparata, a testimonianza del fatto che il sistema esprime una scarsa capacità di programmazione della nuova decisione di spesa, ancorché in una fase in cui rimangono prevalenti difficoltà nella gestione della finanza pubblica.

2.3. Legge n. 13 del 24 febbraio 2012, di conversione del DL n. 215 del 29 dicembre 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa

La legge contiene la proroga ed il rifinanziamento per l'intero anno 2012 delle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione, della partecipazione italiana alle iniziative di organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione nonché, infine, disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

Nel commentare le norme contenute nel precedente decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte aveva positivamente sottolineato la decisione di precostituire, completando il quadro finanziario delineato dalla legge di stabilità per il 2012, le risorse necessarie alla copertura degli oneri in questione per l'intero esercizio 2012, inserendo la relativa spesa all'interno di una manovra complessiva avente valenza programmatica e provvedendo alla relativa copertura attraverso interventi a carattere strutturale.

Relativamente al 2011, infatti, la copertura degli oneri riferiti al secondo semestre era stata affidata dalla legge n. 130 del 2 agosto 2011 ad una pluralità di strumenti eterogenei comprendenti, tra l’altro, riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, utilizzo di disponibilità presenti in capitoli-fondo (fondo aree sottoutilizzate, fondo per gli interventi strutturali di politica economica), rimborsi provenienti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per prestazioni rese dalle forze armate e dalle forze di polizia italiane, riduzioni generalizzate delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri nonché maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti.

Tornando al contenuto della legge n. 13 del 2012, la quantificazione degli oneri relativi a ciascun intervento è effettuata attraverso ampi rinvii alle schede tecniche relative a precedenti disegni di legge aventi analogo contenuto che, peraltro, con particolare riferimento alle spese di personale, non sempre contenevano una puntuale e dettagliata esplicitazione della metodologia utilizzata.

Non risultano inoltre adeguatamente esplicitate, pur considerando le tipicità di queste spese, le modalità di quantificazione relativamente alle ipotesi in cui gli interventi hanno subito una significativa rimodulazione in relazione all’aggiornamento del quadro strategico degli impegni italiani volti a favorire i processi di pace e la cooperazione allo sviluppo.

Per ciascun singolo intervento le previsioni sono configurate, come di consueto, come tetti di spesa, che sinora risultano rispettati nel corso di una ormai pluriennale attuazione della normativa in materia di proroga e rifinanziamento delle missioni.

Relativamente alle missioni internazionali delle forze armate e delle Forze di polizia, la relazione tecnica evidenzia una minor spesa, rispetto a quella sostenuta complessivamente nel 2011, pari a circa 113 milioni di euro, con un onere complessivo che si attesta a 1,29 miliardi.

In aggiunta al contenuto tipico volto a confermare l’impegno italiano a sostegno di iniziative internazionali, la normativa all’esame rimodula alcune spese del Ministero della difesa.

Si tratta in particolare della implementazione di un programma di acquisizione di elicotteri e di digitalizzazione dei sistemi di comunicazione dell’Arma dei carabinieri, per una complessiva spesa di 25 milioni a regime, finanziata con la corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 266 del 1997 (da ultimo rifinanziata dalla legge finanziaria per il 2008) concernente l'attuazione di programmi aereonautici di elevato contenuto tecnologico.

Relativamente a tale forma di copertura si richiamano le considerazioni più volte formulate sulla necessità di una puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità.

In relazione alla tempestiva predisposizione delle risorse necessarie al finanziamento delle missioni internazionali, che rappresenta la parte preponderante dell'intervento normativo all'esame, ad opera come detto del decreto-legge n. 201 del 2011, gli effetti finanziari sui saldi di contabilità nazionale evidenziano valori positivi pari ad 0,61 milioni per il 2012, 1,6 per il 2013 e 2,6 per il 2014, corrispondenti all'entità della riduzione dei contributi all'Agenzia industrie difesa, disposta dall'art. 5, comma 2.

Non risulta quantificato ed oggetto di specifica copertura il disposto dell'articolo 9, comma 10, con il quale viene disposta la proroga, fino al 29 febbraio 2012, dei contratti con gli esperti che operano nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo.

Si tratta, come esplicitato nella relazione tecnica, di personale che dovrebbe essere stabilizzato in prosieguo mediante trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 102 del 2010 e dell'articolo 1, comma 01, del d.lgs. n. 368 del 2001, sulla base di quanto previsto in un successivo regolamento. Resta da monitorare in sede applicativa l'effettivo impatto finanziario della norma.

2.4. Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del DL n. 216 del 29 dicembre 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

Il provvedimento è di grande varietà e complessità dal punto di vista del contenuto ed è risultato notevolmente ampliato nel corso dell'*iter* parlamentare sia in prima che in seconda lettura con la tecnica dei “maxiemendamenti”, su cui è stata

apposta la fiducia. La tecnica di copertura adottata prevede la soluzione del problema nella sede del singolo articolo o comma, senza rinvio quindi ad un articolo finale, il che, se da un lato presenta lo svantaggio di non permettere *ictu oculi* una visione d'insieme della valenza finanziaria del provvedimento, presenta però d'altro lato il vantaggio di consentire di cogliere più agevolmente gli effetti finanziari della singola norma e la qualità del modo con cui è stato risolto il problema della quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Non mancano peraltro nel provvedimento esempi di modifica di leggi recenti, entrate in vigore persino qualche mese prima, il che non contribuisce a dar luogo ad un ordinamento normativo improntato alla stabilità.

La normativa in discorso presenta aspetti problematici sotto molti profili in riferimento alla legge di contabilità, pur non presentando nel complesso, come anticipato, una significativa rilevanza quantitativa.

Un primo problema riguarda la garanzia (art. 25) da parte dello Stato per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi finanziarie, attraverso accordi di prestito tra Banca d'Italia e lo stesso FMI. Il relativo onere (100 milioni per il 2012) viene coperto con l'apposita contabilità speciale di tesoreria, la cui dotazione viene incrementata a carico del fondo per le spese urgenti ed indifferibili. Ragionevole – almeno in una prospettiva *ex ante* – appare la posizione espressa dal Governo, il quale ha sostenuto nella relazione tecnica che il rischio di insolvibilità da parte del FMI è pressoché nullo, per cui gli unici eventuali oneri potrebbero riguardare gli interessi e la differenza di cambio. Si ricorda comunque al riguardo, a parte la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 1961, che sia i principi IPSAS che la posizione del FMI impongono di valutare con grande cautela tali assunzioni di garanzia. In particolare, il FMI raccomanda che comunque sia data massima evidenza nei conti pubblici all'ammontare delle garanzie assunte e che si persegua l'obiettivo di aggiornare annualmente la previsione di spesa in connessione con il variare dei parametri influenti sul costo dell'eventuale escussione. Il recente Documento di economia e finanza (DEF) riporta il quadro delle garanzie concesse dallo Stato al 31 dicembre 2011 su attività non finanziarie, con un impegno complessivo di 56,3 miliardi, pari al 3,6 per cento del PIL, mentre quelle concesse ad istituti di credito a seguito della recente crisi finanziaria hanno raggiunto i 43,7 miliardi, pari al 2,8 per cento del PIL.

Il tipo di copertura utilizzato per la garanzia di cui all'art. 25, a carico ~~cipe del~~ fondo per spese urgenti e indifferibili, viene ripetuto per numerose norme. Trova conferma dunque una tendenza ad utilizzare questo fondo come una riserva di copertura al di fuori di una logica programmatica e comunque dei vincoli di utilizzo di tale fondo, destinato con particolare riguardo ai settori dell'istruzione nonché agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e da movimentarsi pertanto mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Lo stesso può essere notato per l'utilizzo del FISPE, cui si è fatto ricorso ad esempio per quanto riguarda gli artt. 28-bis, 29, commi 12-bis e 15 (quest'ultimo recante oneri per detrazioni fiscali connesse a zone colpite da eccezionali calamità atmosferiche).

Altro esempio di copertura mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa al di fuori di uno stabile quadro ordinamentale e programmatico si ha per l'utilizzo, ad opera dell'articolo 29, comma 16-*septies*, degli stanziamenti di cui alla tabella c) della legge di stabilità. Si tratta notoriamente della sede della modulazione degli oneri permanenti, che va a comporre - insieme alle altre rimodulazioni - la dimensione unitaria del bilancio così come decisa nella apposita sessione e che dovrebbe essere calibrata sulle effettive esigenze di ogni singola linea di spesa. Tale esigenza sembra rimanere parzialmente insoddisfatta se tali modulazioni di tanto in tanto vengono, anche dopo un breve lasso di tempo dalla chiusura della stessa sessione di bilancio, modificate onde reperire spazi di copertura per altri oneri. Non mancano peraltro esempi di coperture utilizzando fondi destinati a finalità diverse, laddove, pur rispettandosi lo spirito e la lettera dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge di contabilità, trova tuttavia conferma la sensazione di un metodo di legislazione finanziaria caratterizzato il più delle volte dalla difficoltosa ricerca di fondi di copertura senza la capacità di preordinare risorse *ad hoc* - come prevede l'ordinamento contabile con l'istituto dei fondi speciali - proprio allo scopo di evitare comportamenti improntati ad episodicità.

Non mancano poi casi di generica copertura mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di ministeri, come per gli artt. 9 e 10, di cui non viene dimostrata la sostenibilità a livello amministrativo e comunque a conferma di un carente quadro di programmazione nella previsione di

spesa. Si ricordano al riguardo le considerazioni espresse nelle iniziali valutazioni di insieme.

Il provvedimento presenta peraltro casi di utilizzi di quote di fondo globale per finalità difformi da quelle di iscrizione, come per il medesimo art. 29, commi 6-*bis* e 6-*ter* (in tema di detrazioni per carichi di famiglia) e 16-*septies* (in materia di concorso alla formazione del reddito complessivo per i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera): in proposito, appare difficile sostenere che ricorrono le condizioni previste dalla legge di contabilità (art. 18, comma 2, della legge n. 196 del 2009) per l'utilizzo difforme di quote di fondi speciali da parte dei decreti-legge, ossia che si tratti di spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

Numerosi sono poi i casi di deroghe ad altri aspetti della normativa contabile. L'art. 20, comma 1, prevede, per alcune spese, la conservazione in bilancio per l'utilizzo nell'esercizio successivo di alcune somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza. La relazione tecnica non annette conseguenze finanziarie alla norma, in base all'ipotesi della inclusione dei relativi effetti nei "tendenziali" di spesa. Non si può al riguardo non ribadire che, pur potendosi concedere che trattasi talvolta di meccanismi procedurali che difficilmente possono essere portati a compimento allo scadere dell'esercizio di imputazione, tuttavia ciò non è sufficiente a ritenere corretta una tecnica di costruzione dei quadri di bilancio a legislazione vigente che invece si avvicina al criterio delle "politiche invariate", al di là di quanto consentito dunque dal quadro normativo in vigore. Nella fattispecie va quindi ribadito che si verificano nell'esercizio successivo effetti in termini di cassa e che quindi occorrerebbe la relativa compensazione. Ciò rileva tanto più che per i commi successivi del medesimo articolo, aggiunti in sede di conversione del decreto-legge, in tema di mantenimento in bilancio di residui e di spostamento dei termini di impegnabilità di risorse iscritte in conto competenza, è prevista un'apposita copertura degli effetti in termini di saldi di finanza pubblica. Si tratta peraltro di una copertura a carico del fondo di bilancio per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, che ha infatti per sua natura solo dotazioni di cassa: il

problema in questo caso è che si tratta di stanziamenti di parte capitale, a copertura di oneri di parte corrente.

Lo stesso può essere rilevato per l'art. 6, comma 2-*sexies*, in base al quale le Regioni non assoggettate al piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.

Entrambe le circostanze, oltre a configurare una violazione del divieto del peggioramento della qualità del bilancio - equiparata dalla legge di contabilità ai casi di copertura non corretta - testimoniano del fatto che si continua a procedere piuttosto casualmente nella ricerca delle coperture finanziarie, al di fuori di un quadro programmatico sia degli oneri che a maggior ragione delle relative compensazioni.

Non risulta peraltro rispettata la norma della legge di contabilità che prescrive una clausola di salvaguardia nel caso della previsione di onere, in riferimento alle minori entrate di cui all'art. 29, comma 16, in tema di effetti della proroga delle procedure di esecuzione degli sfratti; ciò pur nel riconoscimento del fatto che la tecnica della dicotomia tra tetto e previsione di onere di cui all'art. 17 della legge di contabilità sembra attagliarsi di più al caso di nuove o maggiori spese piuttosto che a quello di minori entrate.

Rileva infine sul piano metodologico l'art. 6, comma 2-*quinquies*, in materia di regolamentazione del fenomeno dei cd. "esodati" (argomento oggetto di successivi interventi legislativi), in quanto una parte della copertura è posta a carico dell'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati nella misura necessaria alla copertura degli oneri e in modo tale che siano assicurate maggiori entrate in misura non inferiore agli importi nella norma medesima indicati. Al riguardo, si tratta di una tecnica di copertura che, soprattutto in quanto ripetuta nel tempo, potrebbe risultare problematica, dal momento che la relazione tecnica non tiene conto della possibile riduzione dei consumi al continuo incremento del prelievo fiscale del comparto; il che rende incerta la quantificazione del gettito indicato ed atteso come obiettivo minimo da conseguire.

2.5. Legge n. 27 del 24 marzo 2012, di conversione del DL n. 1 del 24 gennaio 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Con il provvedimento in esame il Governo ha inteso attuare una serie di misure volte a favorire la concorrenza sui mercati, la riduzione delle limitazioni alle attività imprenditoriali nonché la riduzione degli oneri amministrativi. Di ciascuno di tali gruppi di interventi, unitamente a quelli similari di cui al decreto-legge n. 5 del 2012, è stata fornita, nel Piano Nazionale delle Riforme di cui al DEF 2012, la quantificazione degli effetti sulle principali variabili economiche, dal PIL ai consumi, agli investimenti e all'occupazione, per un arco di tempo che va dal 2012 al 2020. Per quanto riguarda il PIL, in particolare, l'effetto cumulato in termini di aumento dovrebbe essere pari al 2,4 per cento nel 2020, partendo da 0,2 nel 2012. L'antefatto è che l'analisi della competitività nei mercati costituisce uno dei principali indicatori di allerta all'interno della sorveglianza degli squilibri macroeconomici introdotta dal cd. "six pack". Sulla base delle stime dell'OCSE, liberalizzazioni ad ampio raggio possono portare ad un incremento dell'occupazione attraverso – essenzialmente – il duplice canale della riduzione del *mark-up* e delle rendite in riferimento ai fattori della produzione.

Il provvedimento consta di un numero elevato di norme, molte delle quali di importo finanziario limitato, ma che tuttavia presentano, dal punto di vista della conformità alla legge di contabilità, numerosi problemi, legati alla insufficiente o assente quantificazione di oneri ovvero al fatto che spesso si fa riferimento esplicito a clausole di invarianza i cui fondamenti non sono esplicitati ovvero presentano un carattere prescrittivo, nel senso che la norma vieta esplicitamente che dalla propria applicazione possano derivare oneri. Si continua a determinare in tal modo una produzione legislativa i cui risvolti finanziari non sono sempre adeguatamente chiari, come rilevato nella valutazione d'insieme iniziale.

Quanto alle singole norme che presentano i più rilevanti problemi, merita anzitutto una segnalazione l'art. 24-bis, comma 1, che prevede un incremento della pianta organica dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con una copertura a carico di maggiori entrate senza che siano stati evidenziate le relative quantificazioni, come attestato dalla verifica non positiva contenuta nella relazione tecnica prodotta dal Ministero dell'economia. La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha

richiesto nel proprio parere la modifica della norma; solo un intervento del ~~Governo~~ all'atto dell'approvazione definitiva del provvedimento presso il medesimo ramo del Parlamento ha consentito di chiarire che il maggior gettito ammonterebbe a circa 6,3 milioni di euro l'anno, una somma ritenuta più che sufficiente – sempre secondo tale dichiarazione - a coprire i costi connessi alla dotazione organi aggiuntiva.

E' evidente al riguardo che si tratta di un modo di affrontare i problemi finanziari che non può essere ritenuto congruo, in riferimento tanto più ad un comparto di spesa - quello per il personale - da tempo oggetto di attento esame sotto il profilo del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e comunque in assenza di una adeguata quantificazione dei costi e dunque della relativa copertura. In questi casi, la possibilità di procedere alle assunzioni dovrebbe essere condizionata all'afflusso in misura congrua delle risorse a copertura.

L'art. 35 reca un insieme di disposizioni di ampia portata finanziaria: vengono stanziati 4,7 mld di euro, diversamente composti (in parte reiscrizione di residui perentati per 2,7 miliardi per il 2012 - la cui destinazione è stata successivamente modificata parzialmente a favore dei comuni dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, cui si fa rinvio - e in parte, alternativamente dopo i primi 2 miliardi per il 2012, con emissione di titoli), per il pagamento di crediti commerciali connessi all'acquisizione di servizi e forniture (comma 1), nonché 1 miliardo per l'estinzione di crediti per spese relative a consumi intermedi (comma 2). Si prevede altresì la sospensione fino al 2014 del regime di tesoreria per Regioni ed enti locali (comma 6), il che determina l'afflusso alla tesoreria statale di almeno 8,6 miliardi, con un immediato beneficio del fabbisogno, al netto degli utilizzi per il 2012, per un importo pari a 4,1 miliardi, considerati anche gli effetti incrociati sugli interessi delle varie misure dall'articolo stesso previste.

Sull'argomento la Corte ha già espresso valutazioni, anche di carattere contabile, nell'audizione presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati del 13 marzo u.s. in riferimento all'Analisi annuale della crescita per il 2012. Dal punto di vista finanziario la normativa ha un impatto molto limitato sull'indebitamento netto in quanto si riferisce - per il comma 1 - ad operazioni già contabilizzate all'atto dell'impegno (ciò appare coerente con la normativa europea solo per la spesa corrente, mentre 700 milioni sono destinati a spesa in conto capitale) e per il comma 2 a posizioni debitorie pregresse che hanno già comportato effetti negli esercizi di riferimento. Come

chiarito dalle varie circolari emanate in argomento, per la quota coperta ~~con la~~ ^{del} reiscrizione di residui perenti - lettera a) del comma 1 - si tratta di far fronte prevalentemente a debiti commerciali e, poiché vengono reiscritti residui perenti, ciò ha fornito al Dipartimento della Ragioneria generale (con la circolare n. 6 del 2012) l'occasione per riconsiderare le situazioni giuridiche ereditate verificando la corrispondenza tra partite debitorie iscritte nell'anagrafe dei residui perenti e situazioni giuridiche soggettive perfezionate riferibili a terzi, il che ha indotto ad una sorta di *due diligence* del pregresso, di cui si attende di conoscere gli esiti. Per quanto riguarda il comma 2, si tratta di un primo intervento per i cd. "debiti fuori bilancio", come si desume dalla menzionata circolare RGS, il che parimenti richiede un'attività accertativa dell'ammontare e della composizione delle partite interessate.

La normativa di cui all'art. 35 presenta alcuni problemi, tra i quali principalmente è da ammoverare il comma 3-bis, inserito durante l'*iter* parlamentare, in base al quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di debito e credito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento ovvero anche mediante specifiche transazioni. Va notato al riguardo che una norma di segno opposto, prevista all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, volta a limitare l'utilizzo della compensazione diretta dei crediti erariali qualora il contribuente fosse contestualmente debitore, comportava effetti di maggior gettito, pari a 700 milioni nel 2011, 2,1 miliardi nel 2012 e 1,9 miliardi nel 2013. La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha valutato nel proprio parere che - in sintesi - la norma in esame comporta un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica. La stessa RGS non ha verificato positivamente la relazione tecnica allegata, non essendo stata apposta una disposizione che demandasse ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle modalità per l'attuazione della disposizione. Nella citata dichiarazione del Governo presso la Camera dei deputati è stato fatto presente che è già previsto un decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze che escluderà ogni effetto finanziario negativo.

In merito, occorre ribadire come non possa essere ritenuto coerente con i principi che ispirano la copertura finanziaria il fatto che venga approvata una norma senza che ne siano definiti i profili finanziari ed in merito alla quale la neutralità finanziaria

rimanga demandata a comportamenti “virtuosi” delle amministrazioni interessate ~~sulla base di una dichiarazione~~ - pur resa dal Governo in Parlamento - senza che vi sia alcun fondamento normativo: il consolidato quadro costituzionale circa gli obblighi in materia di copertura esige infatti la soluzione del problema con una norma all’interno del dettato legislativo. Nella fattispecie, va evidenziato che non risultavano chiari - all’atto dell’approvazione della norma - né la tipologia di debiti interessata, né il profilo temporale dell’operazione (soprattutto in riferimento alle singole partite che eventualmente entrano nella compensazione), né la platea delle situazioni cui la norma può essere riferita.

Sempre in riferimento all’art. 35 è da considerare che la sospensione della tesoreria unica fino al 2014 crea automaticamente, a meno di successive proroghe che comunque non costituiscono legislazione vigente, un effetto negativo di segno opposto a quello (positivo) del primo triennio di applicazione: di ciò né la relazione tecnica né la normativa si sono fatte carico. Oltre tutto, l’impatto stimato nei termini prima esplicitati, calcolato sulla base della media delle risorse detenute a fine mese nel 2011 presso il sistema bancario da parte degli enti interessati, non risulta essere stato suffragato da un appropriato apparato documentativo da parte del Governo, sotto il profilo per esempio della presumibile composizione delle emissioni cui non si è dato corso grazie alla misura in esame.

Il provvedimento riporta altresì altre norme per le quali, a seguito di verifica non positiva della RGS in sede di relazione tecnica e dei rilievi della Commissione bilancio della Camera dei deputati, nella citata dichiarazione del Governo al termine dell’*iter* parlamentare è stato assicurato che il comportamento delle pubbliche amministrazioni e degli uffici coinvolti nell’attuazione della legge, utilizzando gli strumenti in essa contenuti, sarà improntato al massimo rigore, garantendo fin da ora la neutralità finanziaria delle disposizioni in questione. Si tratta dell’art. 56, comma 1-*bis*, in materia di cessioni di immobili ad uso governativo in cambio dell’acquisizione di immobili da realizzare in aree di particolare disagio, nel presupposto che gli immobili ceduti continueranno ad essere utilizzati in regime di locazione, il che fa sorgere un onere. Si tratta altresì dell’art. 71, comma 3-*bis*, che, in sintesi, potrebbe comportare effetti negativi sulla finanza pubblica in riferimento all’applicazione di procedure diverse da quelle previste a legislazione vigente per i piani di sviluppo aeroportuali dei principali

aeroporti italiani, per quanto riguarda in particolare la verifica della dinamica tariffaria degli investimenti e degli oneri diretti sotto il profilo degli eventuali valori di subentro collegati alla durata delle convenzioni; tra l’altro, viene introdotta una figura contrattuale nuova, quella della “convenzione unica”, di cui non è per intanto possibile valutare le conseguenze operative e finanziarie.

Gli stessi problemi presenta l’art. 76, comma 2, che demanda alla sola autorità di vigilanza in tema di diritti aeroportuali il compito di fissare l’ammontare dei diritti in materia, il che, nell’escludere la competenza dei ministeri competenti, scollega quindi, in sostanza, la verifica del corretto adempimento del contratto di programma (e degli obblighi derivanti dalle concessioni) dalla fissazione dell’entità dei diritti, senza che sia possibile peraltro effettuare un controllo degli eventuali valori di subentro che avrebbero un impatto sulla finanza pubblica.

2.6. Legge n. 28 del 24 marzo 2012, di conversione del DL n. 2 del 25 gennaio 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Il decreto-legge detta interventi urgenti in materia di rifiuti nella Regione Campania (art. 1 e 1-bis), proroga del divieto di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci (art. 2) e modifiche varie al codice ambientale (art. 3).

Il provvedimento è stato oggetto di un *iter* legislativo travagliato, in quanto caratterizzato dall’approvazione di numerosi emendamenti privi di relazione tecnica, parte dei quali soppressi nelle successive letture. Ne risulta un testo che, secondo le dichiarazioni dello stesso Governo in Parlamento, non risulta corredata di una relazione tecnica che fornisca tutti gli elementi richiesti, a fronte di un quadro normativo che fa essenzialmente riferimento a fondi in essere e dunque alla legislazione vigente senza che vengano chiariti gli aspetti legati alla sostenibilità della clausola complessiva di neutralità, peraltro implicita in quanto di essa non si fa menzione nel testo medesimo.

In particolare, all’interno del descritto quadro lacunoso dal punto di vista delle conseguenze finanziarie e peraltro di difficile leggibilità facendo il testo talvolta riferimento a normativa secondaria e rinviando esso ad accordi ed intese già sottoscritte o da sottoscrivere, si segnala per esempio il citato art.1-bis, privo di relazione tecnica, che al comma 3 potrebbe comportare minori spese in conto capitale nel momento in cui

sopprime la previsione della realizzazione di un impianto di termovalorizzazione senza indicarne uno alternativo. Altra disposizione da segnalare è l'art. 2 e in particolare il comma 2, per la parte in cui si dispone, tra l'altro, la promozione della riconversione degli impianti esistenti in materia di sacchi per asporto merci, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.7. Legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione, del DL n. 5 del 9 febbraio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato nel corso dell'esame in seconda lettura. In particolare, sull'approvazione dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, il Governo ha posto la questione di fiducia.

Il provvedimento reca, nei tre titoli di cui si compone, un'ampia serie di norme di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico.

Per quanto riguarda le misure di semplificazione, occorre evidenziare che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stimato in oltre 23 miliardi di euro l'anno gli oneri amministrativi relativi a 81 procedure particolarmente rilevanti per le imprese, selezionate con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali.

Sicché la riduzione dei “costi della burocrazia” per le imprese risponde all'esigenza di liberare risorse per la crescita favorendo l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese.

Passando in breve rassegna il provvedimento, esso, al capo I del titolo I, contiene alcune disposizioni generali in materia di semplificazioni amministrative; il capo II reca misure di semplificazione in favore dei cittadini, mentre il capo III, il più consistente, contiene numerose disposizioni di semplificazione per le imprese e si articola in sette sezioni (controlli sulle imprese, semplificazioni in materia di lavoro, di appalti pubblici, di ambiente, di agricoltura, di ricerca e “altre misure”).

Il titolo II reca una serie di disposizioni per favorire la crescita economica nei settori dell'innovazione tecnologica, dell'università, dell'istruzione, del settore turistico,

delle strutture energetiche e di metanizzazione e da ultimo delle imprese e dei cittadini meno abbienti.

Nel titolo III, a chiusura del provvedimento, sono contenute norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa.

Gli oneri che derivano dal provvedimento, esplicitamente quantificati e coperti, sono pari nel 2012 ad euro 17 milioni di euro (art. 4, comma 5, 6 milioni di euro e art. 49, comma 3-bis, 11 milioni di euro) e ad euro 12 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (art. 31-bis, comma 5).

La modalità di copertura utilizzata è costituita dalla “riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa”.

La tecnica di scrittura del provvedimento, diretto a “semplificare” procedimenti in materie assai diversificate, presenta un carattere frammentato, sicché non ne appare agevole un inquadramento di carattere sistematico, anche ai fini della valutazione delle coperture, che come si è visto risultano, comunque, di non elevata entità.

Nota comune di molte disposizioni è il rinvio a provvedimenti di normazione secondaria rimessi a regolamenti o a provvedimenti del Governo o di singoli Ministri, alcuni dei quali da adottare sulla base di meccanismi concertativi (ad es. sentita la Conferenza unificata).

Molte disposizioni esplicitano la clausola di “neutralità finanziaria”, di cui all’art. 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009 (es. art. 20, comma 1, lett. a), e) f) e comma 4, “Banca dati nazionale dei contratti pubblici); in molti altri casi, tenuto conto del tenore delle norme approvate, tale clausola è invece desumibile solo per implicito (es. art. 6, “Comunicazioni di dati per via telematica tra amministrazioni”; art. 6-bis, “Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica”); sicché, in tali casi, la relazione tecnica non offre elementi di valutazione circa la reale neutralità finanziaria delle disposizioni in questione, come invece esige il citato art. 17, comma 7, quarto periodo, secondo il quale “le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime”.

Peraltro, anche nei casi di formulazione esplicita della clausola di neutralità finanziaria, in taluni casi, come quello di cui all'art. 47-*quinquies* (Organizzazione e finalità dei servizi in rete), la relazione tecnica non appare adeguatamente elaborata.

Infatti, la disciplina contenuta nell'articolo 47-*quinquies* citato - laddove prevede che lo strumento telematico dovrà costituire, dal primo gennaio 2014, lo strumento di comunicazione esclusivo anche per la generalità delle istanze dei cittadini, ivi incluse quelle concernenti la materia fiscale e tributaria, ponendosi dunque quale obbligo generalizzato previsto dalla legge in capo alla generalità delle amministrazioni - non esplicita le esigenze che si produrranno in termini di fabbisogni informativi delle risorse umane e strumentali da parte della pubblica amministrazione e neppure l'adeguatezza delle esistenti infrastrutture informatiche in funzione della sostenibilità di detta rilevante riforma dell'organizzazione amministrativa, con i conseguenti dubbi circa la effettiva realizzabilità della misura di semplificazione che si intenderebbe introdurre.

La carenza di indicazione della clausola di invarianza, desumibile ma non esplicitata, riscontrabile in numerose norme dell'articolato, come anche la rilevata inadeguatezza della relazione tecnica per taluni casi in cui detta clausola di invarianza risulti invece esplicitamente prevista, si traduce in vaghezza dei criteri per valutare la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a sostenere le "misure" riorganizzative nel senso della semplificazione amministrativa rendendo poco credibili, in quanto non misurabili, gli stessi obiettivi dichiarati dalla legge di "semplificazione". Valgono a tale riguardo le considerazioni più generali già espresse nelle valutazioni d'insieme.

Sul piano della copertura, va anche segnalata la previsione, contenuta nell'art. 31-*bis*, che istituisce la Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* – GSSI.

La relazione tecnica sottolinea che il personale scientifico sarà utilizzato temporaneamente secondo quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010 (che reca "norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"), fermo restando che le risorse sono a totale carico dell'Istituto, evidentemente corrispondenti a quelle di cui all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'art. 31-*bis*, il quale autorizza una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 (cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere

sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del ~~decreto~~ legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla Regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88).

Nella relazione tecnica si afferma poi che le posizioni riguardanti il personale amministrativo possono essere ricoperte, durante i primi tre anni del GSSI, con l'utilizzo di personale appartenente a Università e Enti pubblici di ricerca italiani o con contratti a termine.

Al riguardo, la relazione tecnica non formula elementi per valutare se le risorse a cui si intende attingere, in quanto in origine già preordinate ad altre finalità, siano effettivamente disponibili. Tuttavia, sotto diverso profilo, in considerazione del carattere sperimentale e “transeunte” della Scuola, salvo il reperimento di adeguati mezzi finanziari allo scadere del quadriennio (comma 6), sembra che la copertura finanziaria in questione possa qualificarsi quale tetto di spesa.

Con riferimento alla disposizione citata deve aggiungersi che, se in linea generale i contributi in favore degli enti di ricerca sono contabilizzati come spesa “in conto capitale”, pur essendo destinati alla remunerazione di personale dedicato, l'utilizzo di dette risorse per la copertura dell'onere in questione, correlato all'istituzione di un ente che non svolge esclusivamente attività di ricerca ma anche formazione scientifica, sembra potersi configurare quale fattispecie di non dequalificazione della spesa, a meno che non si riscontri che l'utilizzo delle risorse sia finalizzato ad attività di carattere corrente.

Di interesse sono anche le misure di semplificazione e funzionamento in materia di università (art. 49) specie per il profilo (comma 3-bis) riguardante l'adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati, per cui si prevede un'apposita integrazione solo per il 2012, rispetto alle risorse previste a legislazione vigente. Nel decreto legislativo n. 19 del 2012 vi è analoga norma per il 2011: pertanto, si rinvia al relativo commento.

L'art. 53 della legge prevede poi l'adozione da parte del CIPE di un “Piano nazionale di edilizia scolastica” avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente anche ai fini della

messaggio in sicurezza degli edifici e di costruzione e completamento di nuovi impianti scolastici.

La relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica, poiché trova applicazione nell'ambito di risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5) ovvero di quelle che si renderanno disponibili per gli scopi (commi 1-4), il che denota la genericità della disposizione. Tuttavia, poiché la spesa in conto capitale per la costruzione e l'ammodernamento di edifici incide negativamente sui saldi complessivi di finanza pubblica nonché su quelli aventi rilievo ai fini delle regole europee, la relazione tecnica avrebbe potuto proiettare, sia pure in via ipotetica, gli esiti della disposizione anche ai fini di valutarne il concreto impatto.

Va da ultimo segnalata la disposizione di cui all'art. 60, recante "Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta acquisti". L'iniziativa prevede l'utilizzo di risorse per un massimo di 50 milioni ed è a carico del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 (istitutivo del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto. La previsione dell'onere in questione, pur configurandosi quale tetto di spesa, omette di indicare la ripartizione temporale dell'onere complessivo, sebbene la sperimentazione, potendo avere durata di un anno dall'approvazione della legge, potrà riguardare tanto il 2012 quanto il 2013, determinando incertezza, anche in termini previsionali, circa l'esercizio finanziario sul quale l'onere verrà a cadere.

2.8. Legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del DL n. 16 del 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

La legge ha l'obiettivo di semplificare le norme in materia tributaria facilitando il rapporto tra fisco e contribuente, di incrementare l'efficacia dell'azione dell'amministrazione finanziaria e fiscale, nelle sue varie articolazioni, nonché di disciplinare vari settori di interesse fiscale, come il catasto, la fiscalità locale e i giochi pubblici.

Il Governo ha posto al Senato la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Le disposizioni contenute nell'articolato riguardano le “semplificazioni in materia tributaria” (Titolo I, artt. 1-4-ter) e l'efficientamento e potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria (Titolo II, artt. 5-13).

Le tipologie di copertura sono costituite da: a) riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa; b) riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”; c) maggiori entrate; d) altre forme di copertura.

Nota comune di molte delle norme di semplificazione fiscale contenute nella legge n. 44 è che esse non appaiono sufficientemente valutabili sotto il profilo degli effetti finanziari in considerazione delle carenze contenute nella relazione tecnica.

Passando in rassegna le disposizioni del provvedimento e seguendo l'ordine dell'articolato, va evidenziata la previsione di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3, i quali prevedono l'innalzamento, dagli attuali 16,53 euro a 30 euro, del limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato e delle Regioni e degli enti locali. La decorrenza della norma è fissata dal 1° luglio 2012.

La relazione tecnica stima i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica: fabbisogno e indebitamento netto -1,2 milioni nel 2012 e -2,4 milioni per il 2013 e il 2014; saldo netto da finanziare, -2 milioni per il 2012 e -4 per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Al riguardo, la relazione tecnica non rende possibile una attendibile verifica della quantificazione del minor gettito in carenza delle grandezze lorde prese a riferimento in termini sia di valore che di numerosità delle ipotesi da prendere in considerazione.

La disciplina dell'estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione (art. 8, commi 18-21) non appare di agevole lettura sotto il profilo degli effetti finanziari attesi. Infatti, la relazione tecnica riporta una serie di dati riferiti alle compensazioni di crediti IVA esercitate negli anni 2009/2011, con l'evidenziazione che negli anni 2010 e 2011 si è riscontrato un aumento di compensazioni in relazione alle fasce d'importo tra 5.000 e 10.000 euro, che non era

soggetta a controllo preventivo, mentre sono diminuiti gli importi riferiti alle compensazioni nella fascia 10.000-15.000 euro.

La relazione tecnica assume quindi che per effetto delle nuovi disposizioni si avrebbe un risparmio per minori compensazioni pari a circa 300 milioni di euro in ragione d'anno; per il 2012 il risparmio è indicato in circa 250 milioni di euro in considerazione della decorrenza da marzo della nuova disciplina.

La quantificazione dei risparmi attesi dalla nuova disciplina contenuta nella relazione tecnica potrebbe essere sovrastimata, in quanto non sembra che essa tenga conto dell'eventualità che la diminuzione riscontrata nelle compensazioni nella fascia di importo 10.000-15.000 euro possa avere dato luogo anche ad una traslazione verso la classe inferiore della quale si riscontra un aumento; ma ciò potrebbe comportare un analogo possibile effetto di traslazione verso la fascia sotto i 5.000 euro, con la conseguenza che le compensazioni fino ai 5.000 euro continuerebbero ad essere esenti dai controlli preventivi dato che le disposizioni in esame si estendono ora alla fascia 5.000-10.000 mila euro.

Con riferimento poi al comma 21 dell'art. 8, la riduzione della dotazione finanziaria riferita alla “missione di spesa” costituisce una rilevante deroga - sebbene non isolata - alla previsione contenuta nella legge n. 196 del 2009, secondo la quale le variazioni di bilancio (nella specie riduzioni) sono riferibili alle unità di voto parlamentare che inglobano i singoli “Programmi” in cui si articolano le “Missioni”; con ciò si attribuisce una rilevante discrezionalità al Governo nell'individuare le dotazioni finanziarie delle diverse unità di voto riconducibili alla missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, da portare in riduzione.

Sempre nell'ambito dell'art. 8 il comma 24 prevede, al fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione fiscale, la possibilità per l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate, e quella del territorio, di espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. In attesa della conclusione delle predette procedure, la norma citata consente il conferimento di incarichi dirigenziali temporanei a funzionari di ciascuna delle Agenzie.

La norma non quantifica il numero delle assunzioni consentite, indicato, per quanto riguarda le Agenzia delle dogane e del territorio, nella relazione tecnica; per

l’Agenzia delle entrate, la possibile entità delle assunzioni è esplicitata nella ~~Nota di~~ risposta del Governo alle osservazioni avanzate dal servizio del bilancio della Camera.

All’onere quantificato in 20,6 milioni si provvede ai sensi dell’art. 13, comma 1, con quota parte, non chiaramente definita, delle minori spese di cui all’art. 8, comma 21, in materia di riduzione di dotazioni finanziarie riguardanti la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”

Al riguardo, non del tutto convincente è il meccanismo utilizzato per la quantificazione, in base al quale l’onere da coprire dovrebbe tener conto della attuale copertura dei posti di funzione dirigenziale messi a concorso mediante conferimento della relativa titolarità a funzionari amministrativi, con conseguente corresponsione a legislazione vigente, a questi ultimi, di emolumenti parametrati a quelli dei dirigenti. Tale affermazione, non supportata da prospetti provenienti dalle stesse Agenzie relativi alla situazione attuale degli uffici, appare peraltro smentita dallo stesso testo normativo che, come riportato, autorizza il conferimento, per la prima volta, di incarichi di reggenza fino alla conclusione dei concorsi banditi.

La norma all’esame prevede poi una compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per un importo pari a 10,3 milioni (con un abbattimento del 50 per cento al fine di considerare la nettizzazione delle imposte e dei contributi) a carico del fondo previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione dei contributi pluriennali). Va rilevato a quest’ultimo riguardo che tale forma di compensazione, seppur lodevole nell’intento e coerente con il dettato della legge di contabilità, appare incongrua, in quanto l’onere è a regime e il fondo è strutturalmente destinato ad altre finalità.

L’art. 3-ter introduce una norma di interpretazione autentica con la quale si afferma che l’agevolazione di cui al d.lgs. n. 504 del 1995 e al d.m. n. 577 del 1995, già prevista per i soli prodotti “gasolio” e “olio combustibile”, si applica, in virtù della norma in esame, anche alla benzina, prodotto di cui non si ritenne, a suo tempo, necessario disciplinare la pratica utilizzazione.

A tal riguardo la relazione tecnica non chiarisce se, nell’ipotesi del carattere retroattivo della norma, possano da essa derivare oneri per l’erario.

Con riferimento all'articolo 3-*septies* del decreto, che estende le misure di defiscalizzazione in materia di finanziamento infrastrutturale, attualmente previste per le società di progetto, a tutte le società concessionarie di opere pubbliche deve evidenziarsi che la relazione tecnica, in modo non convincente, sostiene che non occorre una particolare copertura finanziaria, trattandosi di una semplice rinuncia ad un maggior gettito; infatti, tale argomentazione sembra basarsi sul presupposto, non esaustivo, che, in assenza dell'estensione degli incentivi, le concessionarie non avrebbero posto in essere alcun tipo di investimento.

I commi 1-*bis*, 5 e 5-*bis* dell'art. 4 introducono l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e ripristinano al 25 per cento l'abbattimento della base imponibile a favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP), prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, incrementando altresì il moltiplicatore applicato al fine della determinazione della base imponibile IMU dei terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La relazione tecnica ascrive a tali norme un effetto complessivo in termini di minori entrate pari a 11 milioni. Al riguardo, non si rinviene la modalità di copertura del predetto onere come quantificato nella relazione tecnica.

L'art. 4-*ter*, commi 1-9, introduce una maggiore flessibilità al patto di stabilità interno dei comuni, consentendo ora una compensazione territoriale non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Il comma 2 prevede l'attribuzione ai comuni che cedono spazi finanziari di un contributo complessivo di 500 milioni. Tale contributo non è conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto e deve essere utilizzato esclusivamente per finalità di riduzione del debito.

Il comma 9 dello stesso articolo prevede poi che “alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»”.

Al riguardo, si evidenzia che il riferimento all'utilizzo delle disponibilità iscritte sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” (per

un’analoga fattispecie, v. art. 35, comma 1, lett. a), legge n. 1 del 2012) non costituisce una modalità di copertura prevista dalla legge di contabilità.

Peraltro, l’utilizzo di detto Fondo in quota parte avrebbe dovuto indurre il legislatore a prevedere una contestuale riduzione della sottostante autorizzazione legislativa di spesa. Sarebbe stato inoltre necessario predisporre un quadro informativo aggiornato in relazione all’utilizzo previsto delle predette disponibilità oggetto di riduzione.

La norma, secondo la relazione tecnica, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Il contributo di 500 milioni incide esclusivamente sul saldo netto da finanziare e, per la sua finalizzazione, dovrebbe produrre effetti positivi con riferimento alla spesa per interessi.

Lo stesso art. 4-ter, commi 10-16, prevede disposizioni concernenti il personale degli enti locali.

Si tratta di disposizioni che tendono ad incrementare la spesa di detto personale, così incrementando, per i comuni soggetti al patto, una voce di spesa poco flessibile, irrigidendo, per questa voce, lo strumento di bilancio degli enti locali.

La Corte ha già avuto modo di sottolineare, nel referto 2012 sul costo del lavoro pubblico, che la norma all’esame si pone in controtendenza rispetto al disegno, sinora perseguito, di correlare le misure di contenimento alla spesa di personale a un processo di gestione in forma associata delle funzioni proprie degli enti locali. Oltre che ad indebolire il rigore delle scelte finora adottate in materia di politiche del personale, la norma contenuta nel citato decreto-legge attenua la spinta per l’individuazione di assetti organizzativi dimensionalmente più efficienti, rispondendo a logiche individuali di una struttura territoriale considerata, a ragione, troppo frazionata.

Meritevole di segnalazione è la previsione di cui all’art. 5, comma 8-bis, il quale prevede che “nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la

prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente»”.

Tale disciplina innova quella vigente concernente la riscossione dei tributi locali, facendo rivivere anticipatamente le norme che erano state abrogate dall’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, recante norme di attuazione di altra disposizione (contenuta nella lettera gg)-ter del medesimo comma) in forza del quale era stabilito che solo dal 31 dicembre 2012 non sarebbe stato più possibile l’affidamento dei servizi di riscossione dei tributi comunali e provinciali al concessionario unico della riscossione dei tributi Equitalia S.p.A., dovendo a quest’ultimo subentrarvi gli enti locali medesimi o le società concessionarie da questi individuate.

Al riguardo, occorre valutare gli effetti che la prevista anticipazione dell’affidamento a terzi dei servizi di riscossione dei tributi locali potrebbe avere, dal momento che il comma in esame prevede anche che i concessionari debbano provvedere al primo versamento delle somme riscosse su conti postali o bancari, per poi disporre solo in un secondo momento il riversamento delle stesse disponibilità sul conto corrente di tesoreria dell’ente, al netto dell’aggio e delle spese anticipate al soggetto affidatario, entro la prima decade di ogni mese, con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

La relazione tecnica non chiarisce il regime contabile vigente per gli importi derivanti dalle riscossione dei tributi locali e se questi affluiscano, direttamente o meno, nel circuito di tesoreria pubblica in favore degli enti o se transitano su altri conti correnti.

La gestione anticipata dei servizi di riscossione dei tributi locali in *house* o affidando il servizio ad un’apposita società concessionaria da parte degli enti locali prevista dalla norma in esame, unitamente all’obbligo previsto dalla norma di creare un apposito conto di transito bancario o postale sia pure con l’obbligo di riversamento dell’equivalente al tesoriere pubblico, potrebbe creare i presupposti per un rallentamento dell’afflusso delle risorse a valere del sistema di tesoreria unica a cui ora soggiacciono nuovamente gli enti locali, da cui potrebbero derivare riflessi onerosi sulla programmazione del fabbisogno di cassa.

Infatti, le variazioni dei conti correnti o contabilità speciali di tesoreria di tutti gli enti della pubblica amministrazione contribuiscono alla formazione del fabbisogno del

settore statale, per cui, in presenza di norme in cui si riflettono comunque ~~de~~^{verso} ~~massi~~^{verso} ritardati afflussi di risorse nel circuito di tesoreria unica, occorrerebbe stimarne ~~anche~~^{anche} l'impatto che ne conseguirebbe sulla programmazione del fabbisogno di cassa.

Va considerato che l'art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012 ha espressamente sancito la sospensione del previsto superamento del sistema della tesoreria unica stabilito dal d.lgs. n. 279 del 1997, obbligando i cassieri bancari degli enti locali al riversamento in tesoreria unica entro il mese di aprile di tutte le disponibilità comunque ad oggi intestate agli enti locali, eccezion fatta per quelle sole risorse rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e altre forme di indebitamento, e che a tale misura sono espressamente scontati effetti finanziari già nel 2012, che potrebbero essere alterati dalla anticipazione in esame (in proposito va ribadito che, in relazione al riversamento delle giacenze degli enti locali nei conti correnti loro intestati nella tesoreria unica, l'allegato alla relazione tecnica del decreto-legge n. 1 del 2012 sconta effetti pari a 8,6 miliardi di euro in termini di miglioramento del fabbisogno nel 2012).

Nel complesso, quella in esame si pone pertanto come l'anticipazione di una riforma già prevista a legislazione vigente, di cui però la relazione tecnica non approfondisce profili applicativi d'impatto sia per la finanza erariale complessivamente intesa, alla luce del citato ritorno alla tesoreria unica, sia per quella degli enti locali.

Di rilievo sono le disposizioni che autorizzano la Regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra (art. 12, commi 8-11).

In proposito, la relazione illustrativa afferma che il soggetto concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti, proprietario del termovalorizzatore di Acerra rinuncerebbe ai giudizi pendenti a condizione che si dia luogo all'effettivo pagamento della somma di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 195 del 2009 (355 milioni di euro).

Con riferimento all'esclusione di talune spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra dal computo delle spese finali per il rispetto del patto di stabilità interno, si rileva che ciò potrebbe determinare effetti finanziari negativi sotto forma di minori risparmi di spesa, incidendo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto; sicché sul punto non risulta chiara la ragione per cui la suddetta esclusione non necessiti di compensazione finanziaria. Poiché le regole del patto di stabilità interno per le

Regioni sono stabilite in termini di vincoli sulla spesa, andrebbe valutato inoltre se sia ininfluente o meno la circostanza che la spesa debba avvenire nei limiti delle maggiori entrate riconosciute annualmente dalla Regione per effetto dell'acquisto del termovalorizzatore.

Deve aggiungersi che la relazione tecnica non chiarisce se le risorse utilizzate a copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale siano effettivamente spendibili e se il loro utilizzo possa pregiudicare il completamento e la realizzazione di programmi già previsti a legislazione vigente (deve precisarsi che la vicenda del termovalorizzatore di Acerra ha poi formato oggetto delle apposite disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100).

Rilevante è la disposizione di cui all'art. 12, comma 11-*sexies*, la quale prevede che una quota delle risorse del Fondo speciale per la reinscrizione dei residui passivi di parte corrente pari a 1.000 milioni di euro sia assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni, per il pagamento dei crediti commerciali connessi all'acquisizione di servizi e forniture.

Al riguardo, nel far rinvio alla norma-base contenuta nell'art. 35 del decreto-legge n. 1 prima esaminato, si fa presente che la relazione tecnica omette di chiarire i possibili effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti da un'eventuale accelerazione dei pagamenti riferibili alla spesa in conto capitale degli enti locali.

In relazione alla modalità di copertura incentrata sui tagli lineari disposta dall'art. 13, comma 1-*quinquies* (“È disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196), per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere

indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica”), va osservato che tale riduzione lineare determina una impropria alterazione del circuito di programmazione decisione, gestione, rendicontazione su cui si incentra il ciclo di costruzione del bilancio annuale secondo la legge di contabilità (art. 21 della legge n. 196 del 2009). In tal modo viene meno il collegamento tra dimensione finanziaria degli stanziamenti assegnati ad inizio dell'esercizio e obiettivi di servizio da realizzare, individuati per ciascuna articolazione delle amministrazioni coinvolte.

Si fa comunque rinvio alle valutazioni d'insieme più generali già espresse in precedenza in riferimento al continuo utilizzo della tecnica dei tagli lineari di spesa.

3. I decreti legislativi

Tra gli undici decreti legislativi emanati nel quadrimestre alcuni non hanno risvolti finanziari, mentre altri presentano una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale gli oneri sono sostenibili dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: valgono su tale secondo aspetto le osservazioni già svolte in precedenza.

Quattro decreti hanno dunque implicazioni finanziarie, anche se di scarso rilievo dal punto di vista quantitativo.

Merita una segnalazione anzitutto il d.lgs. n. 4 del gennaio 2012, in materia di pesca ed acquacoltura, il quale, nel ridefinire - tra l'altro - la figura dell'imprenditore ittico, al quale viene equiparato l'acquacoltore, fissa l'applicazione per queste figure delle disposizioni previste per l'imprenditore agricolo: ciò ha fatto sorgere il dubbio circa la possibilità che si potessero determinare minori entrate fiscali, atteso il regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura, dubbio fugato dalla relazione tecnica, a parere della quale le definizioni previste non innovano sostanzialmente rispetto alla vigente normativa e non determinano pertanto alcun onere. Al riguardo, va notato che si tratta di un tipo di legislazione che attiene ad assetti di carattere strutturale di parti dell'ordinamento, i cui effetti finanziari è del tutto plausibile ipotizzare che saranno verificabili solo con il tempo, anche tenendo conto della genericità del

riferimento al settore dell’agricoltura, all’interno del quale esistono peraltro ~~differenti~~ regimi dal punto di vista tributario. Tutto ciò avrebbe consigliato probabilmente il ~~Senato~~ di inserire esplicitamente una clausola di monitoraggio complessiva sui variegati aspetti finanziari della misura, riferiti non solo al profilo qui esaminato, anche se va ricordato che la legge di contabilità prevede in via generale la possibilità di un aggiustamento, sia pur per eventi che mettano a repentaglio il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (art. 17, comma 13, della legge 196 del 2009).

Per quanto concerne il d.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012, in materia di procedure riguardanti le università sotto il profilo della introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e della valorizzazione dei ricercatori, si ripropone il problema metodologico già segnalato, peraltro in un contesto caratterizzato da un accentuarsi del *trend* di riduzione delle risorse: sono infatti previsti nuovi compiti per l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario, per i quali è stata apposta una clausola di neutralità finanziaria, senza però una valutazione da parte della relazione tecnica del costo presumibile delle nuove attività.

Si dispone altresì che ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con un onere derivante da tale intervento cui si provvede nel limite massimo di 11 milioni e copertura per il medesimo esercizio. Tenuto conto del fatto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato comunicato alle Commissioni parlamentari a fine 2011 ed essendo, quindi, prevedibile che l’amministrazione non avrebbe avuto i tempi necessari per poter impegnare i predetti 11 milioni, si è proceduto, con il provvedimento di proroga dei termini prima esaminato (articolo 20, comma 1-ter), alla conservazione in bilancio di tali risorse, a chiusura dell’esercizio 2011, quali residui di stanziamento, prevedendone l’impegnabilità fino al 31 dicembre 2012. Tra l’altro, va segnalato che il decreto-legge n. 5 del 2012, ugualmente oggetto di analisi nel presente documento, all’articolo 49, comma 3-bis, dispone che a valere sulle medesime risorse previste dello stato di previsione del MIUR, e limitatamente all’anno 2012, è riservata una quota non

superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge. Si tratta quindi del rifinanziamento della spesa per il 2012.

Una menzione merita anche il d.lgs. n. 20 del 24 febbraio. Si tratta di modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 66 del 2010 contenente il codice dell'ordinamento militare. Tale intervento risulta effettuato sulla base dell'art. 14, comma 18, della legge delega n. 246 del 2005, in base al quale erano consentite modifiche ai decreti legislativi da emanare entro due anni dalla loro pubblicazione.

La relazione tecnica afferma che il d.lgs. n. 20 del 2012 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Peraltro, le modifiche apportate, qualificate come necessarie per eliminare errori di tipo materiale, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e recepire nuove disposizioni introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare, appare astrattamente suscettibile di determinare maggiori spese, con particolare riferimento alle parti che riguardano la reviviscenza di disposizioni, erroneamente abrogate dalla normativa con la quale è stato approvato il predetto Codice.

Le perplessità maggiori concernono le modifiche e le integrazioni alla normativa concernente il trattamento spettante ai militari in servizio e la determinazione della base di calcolo per il trattamento di quiescenza.

La relazione tecnica, peraltro non esaustiva di tutte le modifiche introdotte, alcuna delle quali di difficile lettura per la tecnica normativa usata, afferma che nella specie, nonostante la formale abrogazione, le norme richiamate in vigore hanno continuato nella prassi ad essere applicate dall'amministrazione in relazione a quanto disposto nell'art. 2186 del Codice in base al quale:

- per il personale militare sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto operato;

- il trattamento economico e previdenziale, non può subire effetti peggiorativi o disallineamenti.

Anche con riferimento alla prosecuzione di interventi astrattamente non più consentiti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 66 del 2010, la relazione tecnica afferma che l'amministrazione ha continuato, nell'esercizio delle predette attività, senza soluzione di continuità utilizzando risorse finanziarie di cui ha mantenuto la disponibilità a legislazione vigente.

In relazione alla numerosità e alla complessità delle norme contenute nel d.lgs. n. 20 del 2012 appare estremamente difficile un positivo e puntuale riscontro in merito alla effettiva esistenza di effetti finanziari, esclusi peraltro da una specifica clausola di neutralità contenuta nell'art. 11.

Tanto più considerato che la predetta affermazione risulta basata su una prassi amministrativa, di non facile verificabilità.

Un richiamo deve essere operato infine - anche per gli aspetti ordinamentali afferenti alla contabilità pubblica - al d.lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012, in materia di nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato delle università, che comunque, pur essendo finalizzato a garantire la stabilità economica ed il controllo delle dinamiche della spesa, sulla base della stessa relazione tecnica in riferimento alla introduzione della contabilità analitica implica costi per i nuovi *software* e l'eventuale formazione del personale preposto alla imputazione e alla successiva elaborazione dei dati, costi cui si farebbe fronte con le risorse in essere. Lo stesso va notato per l'istituzione della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, esplicitamente prevista senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche in questo caso valgono le considerazioni più volte già espresse sugli obblighi informativi in relazione tecnica in ordine alla tenuta delle clausole di neutralità e ciò in un contesto di risorse complessive in diminuzione. Sotto il profilo metodologico vale la pena comunque di richiamare una importante novità in merito al fatto che l'art. 5 del d.lgs. dà luogo alla non frequente figura del bilancio economico “autorizzatorio”, il che introduce a problematiche di assoluto rilievo dal momento che, come ha segnalato il Servizio bilancio del Senato, viene conferito un valore giuridico, e perciò autorizzatorio, a stime che rappresentano stime di costi o previsioni di ricavi, elementi cioè la cui valutazione presenta margini di discrezionalità superiori alle previsioni di spesa o di entrata tipiche del bilancio finanziario. Emerge qui in tutta evidenza il tema della conciliabilità tra le esigenze di rappresentazione dei flussi finanziari pubblici improntate alla trasparenza e alla controllabilità con le esigenze di natura diversa cui risponde il sistema della contabilità civilistica, incentrato sulla necessità di cogliere gli effetti della gestione sul patrimonio dell'impresa.

PAGINA BIANCA

TAVOLE

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2012**

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atto parlamentare
1	217	15/12/2011	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010	1	02/01/2012			1	Gov. S. 2322 2322/b C.4059- 4059- bis
2	218	29/12/2011	Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo	4	05/01/2012			Parl.	S. 2380 C.4305
3	3	27/01/2012	Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento	24	30/01/2012			Parl.	S. 307 - 307/b C. 2364
4	6	01/02/2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009	39 S.O.	16/02/2012			Gov.	C. 4564 S. 2989
5	7	01/02/2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010	39 S.O.	16/02/2012			Gov.	C. 4565 S. 2987
6	8	02/02/2012	Ratifica ed esecuzione	39 S.O.	16/02/2012			Gov.	C. 4454 S. 2988

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	12/02/2012 Alto parlamentare 238
			dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010						
7	9	17/02/2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri	42	20/02/2012	211/2011	2-9	Gov.	S. 3074 C. 4909
8	10	17/02/2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile	42	20/02/2012	212/2011		Gov.	S. 3075 – 3075/b C. 4933
9	11	13/02/2012	Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida	43	21/02/2012			Parl.	S. 2396 C. 3901
10	12	15/02/2012	Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica	45	23/02/2012			Parl.	S. 2271 – 2271/b C. 4166
11	13	24/02/2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.	48 S.O.	27/02/2012	215/2011	10-11	Gov.	C. 4864 S.3128

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atto parlamentare
			215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa						
12	14	24/02/2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative	48 S.O.	27/02/2012	216/2011	12-37	Gov.	C. 4865 – 4865/b S. 3124
13	17	29/02/2012	Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la	52 S.O.	02/03/2012			Gov.	C. 4935 S. 3155

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atto parlamentare
			Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011						
14	22	28/02/2012	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri,	64	16/03/2012			Gov.	S. 2913 C. 4878

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	parlamento
			firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010						
15	27	24/03/2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività	71	24/03/2012	1/2012	38-52	Gov.	S. 3110 C. 5025
16	28	24/03/2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale	71	24/03/2012	2/2012		Gov.	S. 3111 – 3111/b C. 4999
17	33	22/03/2012	Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali	79	03/04/2012			Parl.	C. 4663 S. 3121
18	34	12/03/2012	Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione	80	04/04/2012			Gov.	S. 2326 C. 4569
19	38	22/03/2012	Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali particolari di categorie di personale del Ministero degli affari esteri	86	12/04/2012			Parl.	C. 717 S. 1843
20	39	29/03/2012	Modifiche circondari dei dei	86	12/04/2012			Parl.	S. 2124 - 2124/b

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atto parlamentare S
21	35	04/04/2012	tribunali di Pesaro e di Rimini	82	06/04/2012	5/2012	53-56	Gov.	C. 4130
			Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo	S.O.					C. 4940 – 4940/b S. 3194
22	36	05/04/2012	Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012	84	10/04/2012	15/2012		Gov.	S. 3174 C. 5049
23	44	26/04/2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento	99	28/04/2012	16/2012	57-61	Gov.	S. 3184 - 3184/b C. 5109

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI ESPRESSAMENTE INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL
PERIODO
GENNAIO - APRILE 2012**

Legge n.	2011	2012	2013	2014	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
217			28.000.000	16.000.000		16.000.000
9	57.277.063	163.000.000	115.000.000	55.000.000		55.000.000
13	274.657	25.000.000	25.000.000	25.000.000	a) 25.000.000	
14	70.000.000	207.265.390	55.682.000	56.322.000	b) 90.000.000	2.042.000
27		6.074.846.875	351.301.500	349.401.500		348.401.500
35		17.000.000	12.000.000	12.000.000	c) 12.000.000	
44		704.600.000	617.850.241	263.100.000		263.100.000
Totale	127.551.720	7.191.712.265	1.204.833.741	776.823.500	127.000.000	684.543.500

a) Per gli anni 2015 e 2016 ed € 125.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018

b) € 108.000.000 nel 2016, € 125.000.000 nel 2017, € 140.000.000 nel 2018

c) Per il solo anno 2015

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA GENNAIO-APRILE 2012

	2011	2012	2013	2014	Totale	%
<i>Fondi speciali:</i>						
parte corrente		2.550.000	24.700.000	6.000.000	33.250.000	0,36
c/ capitale		-	-	-	-	-
<i>Totale fondi speciali</i>		2.550.000	24.700.000	6.000.000	33.250.000	0,36
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	127.551.720	883.715.390	816.966.241	379.936.000	2.208.169.351	23,74
<i>Nuove o maggiori entrate</i>		345.446.875	363.167.500	390.887.500	1.099.501.875	11,82
<i>Altre forme di copertura</i>		5.960.000.000			5.960.000.000	64,08
	127.551.720	7.191.712.265	1.204.833.741	776.823.500	9.300.921.226	100,00

Tavola 4

**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI (*) PUBBLICATI NEL PERIODO
GENNAIO – APRILE 2012**

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
1	228	Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche.	29/12/2011	30	06/02/2012	Legge n. 196/2009	No
2	229	Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.	29/12/2011	30	06/02/2012	Legge n. 196/2009	No
3	230	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE.	29/12/2011	31	07/02/2012	Dir. Com. 2007/64/CE	No
4	4	Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.	09/01/2012	26	01/02/2012	Legge n. 96/2010	No
5	18	Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	27/01/2012	57	08/03/2012	Legge n. 240/2010	No
6	19	Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento	27/01/2012	57	08/03/2012	Legge n. 240/2010	Si

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi oneri finanziaria pubblica
		periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.					
7	20	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.	24/02/2012	60	12/03/2012	Legge n. 246/2005	No
8	24	Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.	02/03/2012	69	22/03/2012	Dir. Com. 2008/104/CE	No
9	45	Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.	16/04/2012	99 S.O.	28/04/2012	Dir. Com. 2009/110/CE	No
10	46	Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia.	16/04/2012	99 S.O.	28/04/2012	Dir. Com. 2011/17/UE	No
11	47	Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.	16/04/2012	99 S.O.	28/04/2012	Dir. Com. 2009/65/CE	No

(*) attuativi di leggi di delega o di direttive comunitarie.

PAGINA BIANCA

SCHEDE DI COPERTURA

SCHEMA N. 1**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 15 dicembre 2011, n. 217

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.

Articolo 16

Oggetto della disposizione:

effetti di minor gettito determinato dalla concessione di agevolazioni fiscali, sulle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2013	Importo	€ 28.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 16.000.000

Oneri a regime: € 16.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 2**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Articolo 3-bis comma 1

Oggetto della disposizione:

diritto di risarcimento per detenzioni ingiustamente subite anche con riferimento ai procedimenti definiti anteriormente alla data del 24 ottobre 1989, con sentenza passata in giudicato a partire dal 1° luglio 1988.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2012 Importo € 5.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Articolo 3-ter comma 6

Oggetto della disposizione:

assegnazione di risorse alle regioni per la realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie in cui si applicano misure di sicurezza, ai fini del completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ove poter trasferire i pazienti internati.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere su quota parte delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (capitolo 7464 del ministero dell'economia e delle finanze), previste per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani.

ANNO 2012 Importo € 60.000.000

CAP. TEMP.

A completamento della quantificazione e delle modalità di copertura vedere le schede nn. 4 e 5.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Articolo 3-ter comma 6

Oggetto della disposizione:

assegnazione di risorse alle regioni per la realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie in cui si applicano misure di sicurezza, ai fini del completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ove poter trasferire i pazienti internati.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (cap. 3071 del ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'art. 7-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.

ANNO 2012 Importo € 60.000.000

CAP. TEMP.

A completamento della quantificazione e delle modalità di copertura vedere le schede nn. 3 e 5.

SCHEMA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Articolo 3-ter comma 6

Oggetto della disposizione:

assegnazione di risorse alle regioni per la realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie in cui si applicano misure di sicurezza, ai fini del completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ove poter trasferire i pazienti internati.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

ANNO 2013 Importo € 60.000.000

CAP. TEMP.

A completamento della quantificazione e delle modalità di copertura vedere le schede nn. 3 e 4.

SCHEMA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Articolo 3-ter comma 7 lettera a)

Oggetto delle disposizioni:

comma 1 -- completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

comma 5 – in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento delle spese di personale, assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutici riabilitativi, finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi del Ministero degli affari esteri.

ANNO 2012	Importo	€ 7.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 7.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 7.000.000

Oneri a regime: € 7.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

A completamento della quantificazione e delle modalità di copertura vedere le schede nn. 7 e 8.

SCHEMA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Articolo 3-ter comma 7 lettera b)

Oggetto delle disposizioni:

comma 1 – completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

comma 5 – in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento delle spese di personale, assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutici riabilitativi, finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse stanziate per interventi da sostenere in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da somministrazione di emoderivati, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

ANNO 2012	Importo	€ 24.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 24.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 24.000.000

Oneri a regime: € 24.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

A completamento della quantificazione e delle modalità di copertura vedere le schede nn. 6 e 8.

SCHEDEAN.8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Articolo 3-ter comma 7 lettera c)

Oggetto delle disposizioni:

comma 1 – completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

comma 5 – in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento delle spese di personale, assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutici riabilitativi, finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, *lettera b*), della legge n. 196 del 2009, dei programmi del Ministero della giustizia.

ANNO 2012	Importo	€ 7.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 24.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 24.000.000

Oneri a regime: € 24.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

A completamento della quantificazione e delle modalità di copertura vedere le schede nn. 6 e 7.

SCHEMA N. 9**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Articolo 4

Oggetto della disposizione:

adeguamento, potenziamento e messa a norma delle infrastrutture penitenziarie al fine di fronteggiare il sovrappopolamento degli istituti.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse relative alla quota destinata allo Stato quale ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985.

ANNO 2011	Importo	€ 57.277.063
-----------	---------	--------------

CAP. TEMP.

SCHEDE A.N. 10**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 24 febbraio 2012, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

Articolo 1 comma 16 secondo periodo

Oggetto della disposizione:

impiego di personale militare in Libia per attività di assistenza, supporto e formazione nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse residue (quali minori spese) per interventi di protezione dei civili nella stessa Libia, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011.

ANNO 2011 Importo € 274.657 (*)

CORR. TEMP.

(*) L'onere non è esplicitamente definito nella norma; la spesa è quella quantificata ed indicata nella relazione tecnica.

SCHEMA N. 11**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 24 febbraio 2012, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

Articolo 5 comma 4

Oggetto della disposizione:

programmi prioritari concernenti l'acquisizione dei satelliti, di elicotteri per il soccorso e di velivoli per l'addestramento, nonché per la realizzazione della digitalizzazione della componente terrestre, oltreché del sistema di comunicazione terrestre dell'Arma dei carabinieri.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse concernenti il finanziamento di programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico (cap. 7421 del ministero dello sviluppo economico come rideterminate dalla tabella E della legge di stabilità 2012), di cui all'articolo 2, comma 180, della legge n. 244 del 2007.

ANNO 2012	Importo	€ 25.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 25.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 25.000.000

Oneri pluriennali: € 25.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed € 125.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

CAP./CORR. PLUR.

SCHEMA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 6 comma 2-*quater* secondo periodo

Oggetto della disposizione:

esclusione per i soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, dall'applicazione della riduzione percentuale del trattamento pensionistico di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 6 della legge concernente l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati.

ANNO 2013	Importo	€ 11.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 44.000.000

Oneri successivi: € 85.000.000 nel 2015, € 108.000.000 nel 2016, € 125.000.000 nel 2017, € 140.000.000 nel 2018.

CORR. PLUR.

(*) L'onere non è esplicitamente definito nella norma; la spesa è quella quantificata ed indicata nella relazione tecnica.

SCHEDE N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 6 comma 2-*septies*

Oggetto della disposizione:

benefici previdenziali per lavoratori che assistono figli con disabilità.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANNO 2013	Importo	€ 5.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 5.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 6 comma 2-*decies*

Oggetto della disposizione:

proroga del finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 2 *quinquies* del medesimo articolo 6 della legge concernente l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati.

ANNO 2012 Importo € 3.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDE ~~N.~~ 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 6 comma 2-*undecies*

Oggetto della disposizione:

ripristino delle pensioni liquidate dalle sedi di Genova per i lavoratori esposti all'amianto e rischio chimico revocate nel 2009 per cause varie.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

ANNO 2012	Importo	€ 602.000
ANNO 2013	Importo	€ 602.000
ANNO 2014	Importo	€ 322.000

Oneri a regime: € 42.000 a decorrere dal 2015 al 2020 e € 42.000 a decorrere dal 2021.

CORR. PERM.

SCHEDE N. 16**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 9 comma 1-*bis*

Oggetto della disposizione:

completamento di talune iniziative previste dal programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di parte corrente riferite ai programmi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come definite dall'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

ANNO 2012 Importo € 6.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 10 comma 5-ter

Oggetto della disposizione:

finanziamento alla Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME).per la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 MEF), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2013	Importo	€ 3.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 3.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 3.000.000

CORR. PLUR.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda n. 18.

SCHEMA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 10 comma 5-ter

Oggetto della disposizione:

finanziamento alla Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME) per la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di parte corrente riferite ai programmi del Ministero della salute, come definite dall'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

ANNO 2013	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 2.000.000

CORR. PLUR.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda n. 17.

SCHEMA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 11 comma 6-*quinquies*

Oggetto della disposizione:

proroga al 2012 delle prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati dagli enti non commerciali e sospensione dei termini di pagamento relativi a imposte e contributi a qualunque titolo dovuti.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 MEF), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2012	Importo	€ 8.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 2.000.000

Oneri a regime: € 2.000.000 a decorrere dal 2015.

SCHEMA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 14 comma 2-*bis*

Oggetto della disposizione:

proroga nell'adozione delle misure per il contenimento delle spese previste per le federazioni sportive iscritte al CONI.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come integrate, da ultimo, dall'art. 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011.

ANNO 2012 Importo € 2.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA **N. 21**

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 14 comma 2-*sexies*

Oggetto della disposizione:

assegnazioni di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio (cap. 1498 del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica) di cui all'art. 33, comma 27, della legge n. 183 del 2011.

ANNO 2012 Importo € 301.483

CORR. TEMP.

SCHEDE N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 14-*bis* comma 1

Oggetto della disposizione:

proroga all'anno 2012 degli interventi in favore del comune di Pietrelcina.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come integrate, da ultimo, dall'art. 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011.

ANNO 2012 Importo € 500.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 15 comma 1

Oggetto della disposizione:

proroga di sei mesi (dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012) dei contratti di lavoro a tempo determinato per le 650 unità di personale per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione da parte del Ministero dell'Interno.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel Fondo per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza (cap. 3039 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), di cui all'art. 33, comma 8, della legge n. 183 del 2011, nella quota parte destinata al Ministero dell'Interno.

ANNO 2012 Importo € 10.311.907

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 15 comma 3-*bis*

Oggetto della disposizione:

contributo annuo destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANNO 2012 Importo € 250.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 20 commi 1-bis e 1-ter

Oggetto delle disposizioni:

compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’attuazione dei commi concernenti la conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l’anno 2011 per canoni di locazione (comma 1-bis), nonché per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato (comma 1-ter).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 154 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008 (cap. 7593 del ministero dell'economia e delle finanze).

ANNO 2012 Importo € 62.200.000

CORR. TEMP.

SCHEDEA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 25 comma 6

Oggetto della disposizione:

garanzia da parte dello Stato per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per fronteggiare la crisi finanziaria, tramite la stipula di un accordo prestito bilaterale tra la Banca d'Italia e lo stesso FMI.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come integrate, da ultimo, dall'art. 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011.

ANNO 2012 Importo € 100.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 26-bis

Oggetto della disposizione:

contributo all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2012 Importo € 500.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 28 comma 1

Oggetto della disposizione:

proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. (Radio radicale).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come integrate, da ultimo, dall'art. 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011.

ANNO 2012 Importo € 7.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 29**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 28-*bis* comma 1

Oggetto della disposizione:

proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2012 Importo € 1.000.000

CAP. TEMP.

SCHEDE N. 30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29 comma 6-bis

Oggetto della disposizione:

proroga della detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANNO 2012	Importo	€ 1.300.000
ANNO 2013	Importo	€ 4.700.000

CORR. PLUR.

SCHEMA N. 31

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29 comma 12-bis

Oggetto della disposizione:

spesa per interessi necessaria a coprire il minor gettito medio mensile, necessario dalla modifica dei termini di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse di cavalli.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2012 Importo € 4.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 32

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29 commi 15 e 15-bis

Oggetto delle disposizioni:

proroga dei termini di adempimenti e versamenti tributari e contributivi riconosciuti ai soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle provincie di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Matera, Messina nonché, nel comune di Ginosa.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, incrementato per l'anno 2012 dalla maggiori entrate derivanti, per il corrispondente importo, dal recupero delle gettito sospeso.

ANNO 2011 Importo € 70.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 59

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29 comma 16

Oggetto della disposizione:

benefici (ai fini IRPEF e IRES) per i proprietari degli immobili locati ai conduttori (appartenenti a particolari categorie sociali disagiate) residenti nei comuni capoluoghi di provincia, derivanti dal differimento delle procedure di esecuzione degli sfratti per finita locazione.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo della quota delle entrate riassegnabili al Ministero delle infrastrutture e trasporti (tariffe applicabili in materia di motorizzazione), previste per il medesimo anno, dall'art. 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311 del 2004, a tal fine modificato.

ANNO 2013 Importo € 3.380.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 348

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29 comma 16-sexies

Oggetto della disposizione:

proroga della franchigia di esenzione prevista per i redditi percepiti dai lavoratori dipendenti residenti in Italia, ma che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi al:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto a € 10.000.000 e
Ministero dell'economia e delle finanze quanto a € 4.000.000.

ANNO 2013 Importo € 14.000.000

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere schede nn. 35 e 36.

~~SCHEDA N. 15~~

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29 comma 16-*sexies*

Oggetto della disposizione:

proroga della franchigia di esenzione prevista per i redditi percepiti dai lavoratori dipendenti residenti in Italia, ma che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 8, comma 1, lettera *b*), della legge n. 68 del 1997, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge n. 183 del 2011 (stanziamento relativo all'attività promozionale delle esportazioni italiane).

ANNO 2013 Importo € 5.000.000

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere schede nn. 34 e 36.

SCHEDE N. 36

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29 comma 16-sexies

Oggetto della disposizione:

proroga della franchigia di esenzione prevista per i redditi percepiti dai lavoratori dipendenti residenti in Italia, ma che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

legge n. 440 del 1997, e legge n. 144 del 1999 come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge n. 183 del 2011 (risorse relative al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa).

ANNO 2013 Importo € 5.000.000

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere schede nn. 34 e 35.

SCHEMA ~~N.~~ 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Articolo 29-*quater*

Oggetto della disposizione:

proroga (al 31 dicembre 2012) del conferimento di incarichi dirigenziali per tre unità di personale in essere al 31 dicembre 2011, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) relativamente agli oneri per compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in termini fabbisogno ed indebitamento netto.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

ANNO 2012 Importo € 300.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 38**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 2 commi 1-4

Oggetto della disposizione:

istituzione di nove nuove sezione specializzate in materia di impresa.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui al comma 3, concernenti la rimodulazione del contributo unificato (in misura raddoppiata per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa).

ANNO 2012	Importo	€ 600.000
ANNO 2013	Importo	€ 600.000

CORR. PLUR.

SCHEMA N. 39

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 2 commi 4 secondo periodo

Oggetto della disposizione:

riassegnazioni al fondo per gli interventi urgenti in materia di giustizia istituito ai sensi dell'art. 37, comma 10, del d.l. 98 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui al comma 3, concernenti la rimodulazione del contributo unificato (in misura raddoppiata per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa).

ANNO 2012	Importo	€ 46.875
ANNO 2013	Importo	€ 1.987.500
ANNO 2014	Importo	€ 2.587.500

Oneri a regime: € 2.587.500 a decorrere dal 2015.

CORR. PLUR.

(*) L'onere non è esplicitamente definito nella norma; l'importo è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.

SCHEDA N. 40

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 5-bis commi 1-3

Oggetto della disposizione:

finanziamento e risorse per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compreso l'onere (pari a circa due milioni di euro iniziali cui seguirebbe un'evoluzione dal terzo anno) relativo all'incremento di venti unità di personale della pianta organica in ragione delle nuove competenze attribuite dalla medesima legge.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni introdotte dal comma 1, del medesimo articolo 5-bis, concernenti l'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo da parte delle società di capitale con fatturato pari ad almeno cinquanta milioni di euro.

ANNO 2012	Importo	€ 95.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 95.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 95.000.000

Oneri a regime: € 95.000.000 a decorrere dal 2015

CORR./CAP. PERM.

SCHEMA N. 41

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 24-*bis* comma 1

Oggetto della disposizione:

finanziamento e risorse per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni introdotte dal medesimo comma 1, concernenti l'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo da parte delle società di capitale con fatturato pari ad almeno cinquanta milioni di euro.

ANNO 2012	Importo	€ 6.300.000
ANNO 2013	Importo	€ 6.300.000
ANNO 2014	Importo	€ 6.300.000

Oneri a regime: € 6.300.000 a decorrere dal 2015.

CORR./CAP. PERM.

(*) L'onere non è esplicitamente definito nella norma; l'importo è quello indicato nella dichiarazione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento nel corso della seduta della Camera il 20 marzo 2012.

SCHEDEA N. 42

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 35 comma 1 lettera q)

Oggetto della disposizione:

integrazione dei fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perentati di parte corrente e di conto capitale al fine di accelerare i pagamenti per l'estinzione dei debiti preegressi delle amministrazioni statali relativi alla fornitura di beni e servizi.

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio".

ANNO 2012 Importo € 2.700.000.000

CORR./CAP. TEMP.

SCHEMA ~~214~~

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 35 comma 1 *lettera b)*

Oggetto della disposizione:

estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali relativi alla fornitura di beni e servizi.

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Emissione di titoli di Stato da assegnare ai soggetti creditori (C.C.T. decorrenza 1° novembre 2012/1° novembre 2016) tramite la Banca d’Italia a fronte del versamento in controvalore da parte dell’Agenzia delle entrate sull’apposito capitolo n. 5060 (capo X) dell’entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo di quota parte delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio”.

ANNO 2012 Importo € 2.000.000.000 quale limite massimo

CORR./CAP. TEMP.

SCHEDE N° 44

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 35 comma 2

Oggetto della disposizione:

incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005 al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali relativi alla fornitura di beni e servizi.

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio".

ANNO 2012 Importo € 740.000.000

CORR./CAP. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda n. 45.

SCHEDE ANN. 45

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 35 comma 2

Oggetto della disposizione:

incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005 al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali relativi alla fornitura di beni e servizi.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo di quota parte del risparmio sugli interessi del debito pubblico per l'anno 2012 derivante dal comma 9, dello stesso articolo 35 della medesima legge.

ANNO 2012 Importo € 260.000.000

CORR./CAP. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda n. 44.

SCNEDAN~~46~~

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 35 comma 3

Oggetto della disposizione:

oneri per interessi derivanti dai debiti pregressi di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni introdotte dal comma 4, del medesimo articolo 35, concernenti l'incremento del concorso delle autonomie speciali alla manovra di finanza pubblica correlato all'aumento delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica nei territori delle autonomie stesse.

ANNO 2012	Importo	€ 235.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 235.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 235.000.000

Oneri a regime: € 235.000.000 a decorrere dal 2015

CORR. TEMP.

SCHEDE N. 47

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 36 comma 1 lettera *e*)

Oggetto della disposizione:

istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2012 Importo € 5.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDE N. 48

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 55 comma 1-ter

Oggetto della disposizione:

assunzione a tempo indeterminato di trentadue unità di personale (funzionari laureati in ingegneria) presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di svolgere attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate sul capitolo 1290 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernenti il finanziamento del sistema dei servizi relativi all'attività in materia di dighe, finanziate a sua volta dal versamento della contribuzione per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe a carico degli utenti (cap. 3395 dello stato di previsione dell'entrata).

ANNO 2013	Importo	€ 1.514.000
ANNO 2014	Importo	€ 1.514.000

Oneri a regime: € 1.514.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

SCHEMA **N. 49**

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 61 comma 1

Oggetto della disposizione:

agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori (riconoscendo ai beneficiari un credito che può essere utilizzato in compensazione ovvero mediante il rimborso) con riferimento agli incrementi delle aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 33, comma 10, della legge n. 183 del 2011 (fondo da destinare a misure di sostegno per il settore dell'autotrasporto merci).

ANNO 2012 Importo € 26.400.000

CORR. TEMP.

SCHEDE A N. 50**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 61-*bis*

Oggetto della disposizione:

ripristino dei fondi di cui all'art. 2, comma 244, della legge n. 244 del 2007 per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma Logistica Nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANNO 2012	Importo	€ 1.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 1.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 1.000.000

CORR. PLUR.

SCHEDE N. 54

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 88

Oggetto della disposizione:

incremento dello stanziamento del Fondo ammortamento titoli di Stato.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni introdotte dall'articolo 88, concernenti la variazione di gettito IRES per le società a prevalente capitale pubblico che costruiscono o forniscono servizi energetici cui viene modificato (limitato) il regime della deducibilità degli interessi passivi.

ANNO 2013	Importo	€ 4.400.000
ANNO 2014	Importo	€ 2.500.000

Oneri a regime: € 2.500.000 a decorrere dal 2015

CORR. PERM.

SCNEDAN.52

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 95 comma 1

Oggetto della disposizione:

minori entrate previste prodotte dalle modifiche alla unificazione dell'aliquota sui redditi relativi alle rendite finanziarie.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere su quota parte delle maggiori entrate di spettanza erariale recate dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 4, della medesima legge recante incremento delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica.

ANNO 2012	Importo	€ 5.500.000
ANNO 2013	Importo	€ 5.500.000
ANNO 2014	Importo	€ 5.500.000

Oneri a regime: € 5.500.000 a decorrere dal 2015

CORR. PERM.

SCHEDE ANEXI

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Articolo 4 comma 5

Oggetto della disposizione:

contributo in favore del Comitato Italiano Paraolimpico per l'attività di preparazione ai giochi di Londra 2012.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009 relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili (come rifinanziata dall'art. 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011).

ANNO 2012 Importo € 6.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 54

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Articolo 31-*bis* comma 5

Oggetto della disposizione:

realizzazione di un polo di eccellenza internazionale nelle scienze di base attraverso l'istituzione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata "Gran Sasso Science Institute (GSSI)" nel territorio aquilano colpito dal sisma del 6 aprile 2009.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2009.

ANNO 2013	Importo	€ 6.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 6.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 6.000.000

CAP. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda n. 55.

SCHEMA N. 55**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Articolo 31-*bis* comma 5

Oggetto della disposizione:

realizzazione di un polo di eccellenza internazionale nelle scienze di base attraverso l’istituzione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata “Gran Sasso Science Institute (GSSI)” nel territorio aquilano colpito dal sisma del 6 aprile 2009.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’art. 4, del d.lgs. n. 88 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 6.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 6.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 6.000.000

CAP. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda n.54.

SCHEDEAN. 56

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Articolo 49 comma 3-*bis*

Oggetto della disposizione:

revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse di cui all'art. 29, comma 19, della legge. n. 240 del 2010, concernenti tipologia di oneri omogenei poiché riferiti all'attribuzione di scatti triennali a professori e ricercatori universitari.

ANNO 2012 Importo € 11.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 57

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 aprile 2012, n. 44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Articolo 3 comma 16-*bis*

Oggetto della disposizione:

istituzione del fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine.

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in oggetto.

ANNO 2012	Importo	€ 20.000.000
-----------	---------	--------------

CORR./CAP. TEMP.

SCHEMA N. 58

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 aprile 2012, n. 44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Articolo 4-ter comma 3

Oggetto della disposizione:

contributo destinato alla riduzione del debito per i comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in oggetto.

ANNO 2012 Importo € 500.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDE N. 59

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 aprile 2012, n. 44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Articolo 8 comma 24

Oggetto della disposizione:

copertura delle posizioni dirigenziali presso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia del territorio per la quota parte riferita alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008 (cap. 7593 del Ministero dell’economia e delle finanze).

ANNO 2013	Importo	€ 10.300.000
ANNO 2014	Importo	€ 10.300.000
ANNO 2015	Importo	€ 10.300.000

Oneri a regime: € 10.300.000 a decorrere dal 2016.

CORR. PERM.

SCHEDE N. 60

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 aprile 2012, n. 44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Articolo 12 comma 8

Oggetto della disposizione:

trasferimento alla regione Campania per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse allocate nel Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale trasferite alla Regione.

ANNO 2013 Importo € 355.550.241

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 61

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 aprile 2012, n. 44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Articolo 13 comma 1, primo periodo

Oggetto della disposizione:

copertura oneri derivanti:

articolo 3, comma 10 – Crediti tributari di modesta entità;

articolo 4, comma 11 – Soppressione addizionale accisa energia elettrica;

articolo 8, comma 16, lettere *e*) e *h*) – Imposta sugli immobili all'estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;

articolo 8, comma 24 – Procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti presso l'Agenzia delle entrate.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione lineare delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa “Politiche economico finanziarie e di bilancio”.

ANNO 2012	Importo	€ 184.600.000
ANNO 2013	Importo	€ 252.000.000 (*)
ANNO 2014	Importo	€ 252.800.000 (*)

Oneri a regime: € 252.800.000 a decorrere dal 2014.

(*)Ai fini della compensazioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno gli oneri sono stati aumentati di € 6.400.000 per il 2013 ed € 5.400.000 a decorrere dal 2014.